

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2994

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(GIANNINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(MADIA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

Presentato il 27 marzo 2015

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge reca disposizioni per la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e il conferimento della delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

CAPO I FINALITÀ

ARTICOLO 1. (Oggetto e finalità).

Il disegno di legge intende disciplinare l'autonomia delle istituzioni scolastiche

dotando le scuole delle necessarie risorse umane, materiali e finanziarie e degli strumenti necessari a realizzare le proprie scelte formative ed organizzative. Le disposizioni in oggetto sono volte a garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del sistema scolastico attraverso un uso ottimale delle risorse e delle strutture e all'introduzione di tecnologie innovative in raccordo con le esigenze del territorio. A tal fine le singole istituzioni scolastiche definiscono il proprio fabbisogno attraverso la predisposizione di un piano triennale dell'offerta formativa volto a potenziare e valorizzare le conoscenze e le competenze degli studenti e l'apertura della comunità scolastica al territorio.

CAPO II

AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

ARTICOLO 2.

(Autonomia scolastica e offerta formativa).

Comma 1

La previsione rafforza l'autonomia scolastica prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e, con essa, la personalità giuridica e l'autonomia gestionale e finanziaria delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle funzioni del dirigente scolastico, nelle more della revisione generale del quadro normativo di attuazione della legge delega. Il dirigente scolastico assume un ruolo centrale per la determinazione del fabbisogno e della migliore offerta formativa dell'istituzione scolastica e la sua funzione è rafforzata, al fine di garantire una gestione immediata ed efficiente delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali a disposizione, fermo restando il livello unitario nazionale del diritto allo studio. La realizzazione di un sistema orientato al fabbisogno necessita di un organico potenziato e flessibile che risponda alle esigenze formative e organizzative delle istituzioni scolastiche.

Comma 2

Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curriculari, extracurriculari, educative e organizzative e individuano il fabbisogno di risorse umane e strumentali. Ciò al fine di innalzare il livello generale delle competenze e di assicurare la migliore offerta formativa e didattica per gli alunni e gli studenti.

Comma 3

Le istituzioni scolastiche individuano il proprio fabbisogno di posti dell'organico

dell'autonomia in coerenza con l'offerta formativa proposta con il piano triennale di cui al successivo comma 4, tenendo conto del monte orario degli insegnamenti stabilito dai curricula nazionali, della quota di flessibilità degli stessi, del potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali.

Il comma definisce una cornice di obiettivi nazionali che le scuole sono tenute a osservare nella determinazione del proprio fabbisogno e nella definizione della programmazione dell'offerta formativa. Gli obiettivi sono finalizzati a garantire una serie di competenze, di conoscenze e di stili di apprendimento degli studenti quali: la valorizzazione delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano e alla lingua inglese attraverso la metodologia *Content Language Integrated Learning*; il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, delle competenze nella musica e nell'arte; il rafforzamento delle competenze in materia di diritto ed economia anche relative alla cittadinanza attiva e responsabile e alla cultura della legalità; lo sviluppo di comportamenti improntati al rispetto della sostenibilità ambientale e dei beni e delle attività culturali e beni paesaggistici; l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai *media* di produzione e diffusione delle immagini; lo sviluppo di una cultura improntata a uno stile di vita sostenibile e che valorizzi lo sport e la corretta alimentazione; lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei *social network* e dei *media* nonché alla produzione e ai legami col mondo del lavoro.

Obiettivo ulteriore è la valorizzazione della comunità professionale scolastica e l'interazione con le famiglie ed il territorio, l'apertura pomeridiana delle scuole, l'incremento delle ore di alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione, la valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti, il contrasto della dispersione scola-

stica e della discriminazione, la garanzia della più ampia inclusione scolastica anche attraverso l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per gli studenti stranieri mediante l'attivazione di laboratori linguistici.

Comma 4

Sulla base delle proprie esigenze didattiche e organizzative e in coerenza con le finalità espresse al comma precedente, le scuole predispongono, entro il mese di ottobre precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Tale piano definisce la programmazione triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica e contiene la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e la quantificazione delle risorse per la realizzazione dell'offerta formativa.

Comma 5

La proposta di piano triennale è presentata dai dirigenti scolastici all'ufficio scolastico regionale che effettua le valutazioni di compatibilità economico-finanziaria e di coerenza con gli obiettivi nazionali di cui al comma 3 sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Comma 6

All'esito della valutazione dell'ufficio scolastico regionale, il piano triennale è comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che verifica il rispetto degli obiettivi e conferma le risorse destinabili alle infrastrutture materiali nonché il numero di posti dell'organico dell'autonomia effettivamente attivabili, nel limite delle risorse disponibili.

Entro il mese di febbraio le istituzioni scolastiche aggiornano il piano che diviene così efficace.

Comma 7

Al fine di realizzare l'autonomia finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si

provvede all'assegnazione delle risorse alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione degli obiettivi previsti dal piano.

Comma 8

Il piano triennale dell'offerta formativa si aggiunge al piano annuale dell'offerta formativa redatto ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed indica il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa nonché il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali. Il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno è determinato sulla base del monte orario degli insegnamenti, anche utilizzando la quota di autonomia dei curricula e gli spazi di flessibilità, e sulla base del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga.

Comma 9

Il dirigente scolastico elabora il piano triennale sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto e con il coinvolgimento eventuale dei principali attori che operano all'interno del contesto economico-sociale e culturale del territorio.

Comma 10

È assicurata la piena trasparenza e pubblicità ai contenuti e alle eventuali revisioni dei piani triennali dell'offerta formativa, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte delle famiglie e degli studenti. Ciò avviene attraverso la pubblicazione dei piani e delle loro eventuali revisioni sul Portale unico dei dati della scuola istituito dall'articolo 14.

Comma 11

Sulla base delle esigenze e del fabbisogno espresso nel piano triennale dell'offerta formativa, il dirigente scolastico sceglie il personale da assegnare ai posti

dell'organico dell'autonomia e propone incarichi di docenza ai docenti iscritti negli albi territoriali istituiti dalla presente legge.

Comma 12

Le istituzioni scolastiche realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa nel limite delle risorse disponibili, anche utilizzando le risorse dell'organico dell'autonomia, nonché quelle destinate all'innovazione digitale e didattica laboratoriale di cui all'articolo 5.

Comma 13

Al fine di garantire un corretto avvio dell'anno scolastico 2015/2016, il dirigente scolastico individua i docenti da destinare all'organico dell'autonomia della singola istituzione scolastica, scegliendoli dai ruoli del personale docente articolati in albi territoriali secondo quanto previsto dall'articolo 7. Ciò a seguito di immediata predisposizione della stima del fabbisogno necessario, redatta dall'istituzione scolastica sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto, che confluisce nel piano dell'offerta formativa.

Comma 14

Il comma prevede che l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria sia assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie e di organico disponibili, docenti di madre lingua o abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti e prevede in alternativa il ricorso alla fornitura dei relativi servizi.

Comma 15

L'insegnamento della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria è assicurato, nel limite dell'organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso in qualità di specialisti anche di ruolo in altri gradi di istruzione.

Comma 16

Il comma prevede l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di 126 milioni di euro annui dall'anno 2016 e sino all'anno 2021.

ARTICOLO 3.

(Percorso formativo degli studenti).

Comma 1

Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa volto a valorizzare le attitudini e gli interessi dello studente nella cornice formativa complessivamente attivata dalle scuole secondarie di secondo grado. La scuola risponde in tal modo alle esigenze di personalizzazione del percorso di studi, offrendo un'offerta formativa che sia capace di motivare gli studenti negli apprendimenti e sostenere i talenti. Le istituzioni scolastiche definiscono quindi il proprio curriculum attivando gli spazi di flessibilità ed i potenziamenti disciplinari coerenti con la propria offerta formativa.

Nello specifico, oltre al curriculum nazionale (assetti ordinamentali) e al curriculum della scuola (spazi di flessibilità e potenziamenti disciplinari), le istituzioni scolastiche introducono insegnamenti opzionali a scelta dello studente, ulteriori rispetto a quelli già previsti dai quadri orari per lo specifico grado, ordine e opzione di istruzione. Tali insegnamenti sono attivati dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e dei posti di organico assegnati all'istituzione scolastica sulla base dei piani triennali e sono parte del percorso dello studente ed inseriti nel suo curriculum. È quindi istituito il curriculum dello studente che individua il profilo dello studente associandolo a una identità digitale, relativo al percorso di studi, alle scelte formative e a tutte le competenze acquisite sia in ambito scolastico, sia extrascolastico che in alternanza scuola-lavoro. Il curriculum documenta

tutte le attività scolastiche, di lavoro, sportive, culturali e di volontariato sociale che lo studente svolge nell'ambito del suo percorso e che sono utili ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

Comma 2

Al fine di valorizzare e sostenere il merito scolastico e i talenti individuali, il dirigente scolastico individua percorsi e iniziative che coinvolgano gli studenti anche utilizzando finanziamenti esterni, ivi compresi quelli derivanti da contratti di sponsorizzazione, nel rispetto degli obblighi di trasparenza procedurale.

Comma 3

Le istituzioni scolastiche inseriscono il *curriculum* dello studente nel Portale unico dei dati della scuola istituito ai sensi dell'articolo 14.

ARTICOLO 4.

(Scuola, lavoro e territorio).

Comma 1

La disposizione prevede il rafforzamento e la messa a sistema della didattica basata sull'alternanza scuola-lavoro. L'alternanza scuola-lavoro, a legislazione vigente, consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

Il comma dispone che, al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli

studenti, a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 2015/2016, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, nel secondo biennio e nell'ultimo anno degli istituti tecnici e professionali, abbiano una durata di almeno 400 ore. Si prevede che l'alternanza scuola-lavoro sia svolta anche nel secondo biennio e nell'ultimo anno dei percorsi liceali con una durata complessiva di almeno 200 ore. Tali disposizioni si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

Comma 2

La norma specifica che l'alternanza scuola-lavoro può essere svolta anche in convenzione con gli ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale al fine di allargare le possibilità di esperienze di alternanza anche al campo della cultura.

Comma 3

La norma dispone che l'alternanza può essere svolta nel periodo di sospensione delle attività didattiche e anche nella modalità dell'impresa formativa simulata.

Comma 4

Il comma dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, istituendo la carta dei diritti e dei doveri degli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro, *stage*, tirocinio, didattica in laboratorio e impresa formativa simulata. Tale carta, denominata «Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro», costituisce il riconoscimento della centralità delle esperienze maturate nel mondo del lavoro nell'ambito dei percorsi formativi degli studenti che, con la legge, si intende potenziare. L'adozione della

Carta prevede un processo partecipativo della componente studentesca individuata nel *Forum* nazionale delle associazioni studentesche, previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 56, che raggruppa le maggiori associazioni rappresentative a livello nazionale. Ciò nell'ottica di valorizzare la dimensione della partecipazione collegiale e il rapporto scuola-mondo del lavoro-territorio. La Carta costituisce, pertanto, lo strumento per la tutela dei diritti, ma anche per la regolamentazione dei doveri in alternanza, riconoscendo nel contempo uno *status* agli studenti impegnati in tal senso.

Comma 5

Il comma prevede che le scuole secondarie di secondo grado attivino, nel rispetto della normativa vigente, appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore degli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Comma 6

La norma è finalizzata a favorire la formazione e la valorizzazione professionale, nonché a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, gli studenti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado possono svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, anche tenuto conto dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, con oneri a carico delle imprese e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente è abrogato il comma 2 dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e sono fatti salvi, fino alla loro

conclusione, i programmi sperimentali in corso per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda.

Comma 7

Autorizza la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 per le finalità dell'articolo 4 nonché per l'assistenza tecnica e il monitoraggio dell'attuazione delle attività di alternanza. Le risorse sono ripartite e assegnate alle istituzioni scolastiche.

Comma 8

Il dirigente scolastico individua le imprese, gli enti pubblici e privati disponibili ad attivare i percorsi di alternanza e stipula apposite convenzioni con musei, istituti e luoghi della cultura nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ciò anche al fine di favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente.

ARTICOLO 5.

(Innovazione digitale e didattica laboratoriale).

Comma 1

Esplica i principi fondamentali del Piano nazionale scuola digitale, il piano strategico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la digitalizzazione della scuola, al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e ne prevede l'aggiornamento.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha esaurito le prime due fasi di investimento (2007 e 2012) per la scuola digitale e pertanto si ritiene importante rimodulare scopi e contenuti del Piano, sia per assicurare una continuità di investimento, sia per una parziale rimodulazione dei suoi scopi e contenuti. L'aggiornamento del Piano deve permet-

tere un passaggio da una visione di digitalizzazione intesa come infrastrutturazione, a una di *Education in a digital era*, fortemente promossa dalla Commissione europea e incentrata sull'innovazione didattica e le competenze chiave.

La rapidità dello sviluppo tecnologico, che investe anche e soprattutto il sistema educativo, e le carenze strutturali in termini di digitalizzazione che ancora caratterizzano la scuola italiana, sancita anche dalla *Review of the italian strategy for digital schools* prodotta dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel 2013, impongono l'elaborazione di una strategia coesa.

Comma 2

Le istituzioni scolastiche promuovono, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale scuola digitale in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Comma 3

Le attività del Piano nazionale scuola digitale riguardano: attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese; il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; gli strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la *governance*, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; la formazione dei docenti per l'innovazione didattica; la formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti

tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; il potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito « Conferenza Stato-regioni », con particolare riferimento alla connettività nelle scuole; la valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e formazione da collocare presso le scuole con più alto livello di innovatività.

Scopo del Piano nazionale scuola digitale è quindi la definizione di interventi finanziari e strategie per il definitivo superamento dei divari infrastrutturali e culturali connessi alle politiche digitali che caratterizzano la scuola italiana e per l'allineamento ai migliori *standard* europei in termini di accesso alla rete, infrastrutturazione, innovazione didattica e competenze chiave.

Comma 4

Le istituzioni scolastiche possono individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia, i docenti cui affidare il coordinamento delle attività relative al Piano nazionale scuola digitale.

Comma 5

Il comma prevede la creazione di laboratori territoriali per l'occupabilità, ad uso di reti di scuole, inseriti all'interno di reti costituite tra istituzioni educative e territorio, come i poli tecnico-professionali o tra scuole e università, centri di ricerca ed enti locali. Tali laboratori sono intesi come luoghi condivisi, fortemente collegati al tessuto produttivo, sociale e culturale di ciascun territorio e alle vocazioni produttive locali.

Il rafforzamento della didattica laboratoriale in dialogo con il mondo del lavoro è inoltre una richiesta espressa anche nelle *Country specific recommendations* della Commissione europea all'Italia, essendo considerato uno degli strumenti più efficaci per la riduzione della disper-

sione scolastica (obiettivo della Strategia Europa 2020). I laboratori per l'occupabilità sono infatti pensati per offrire ambienti adeguati dove svolgere percorsi di apprendimento integrato, in particolare nei casi in cui lo squilibrio verso l'apprendimento teorico sfavorisce la motivazione degli studenti che hanno scelto percorsi tecnici e professionalizzanti.

Il laboratorio persegue i seguenti obiettivi:

a) orientamento ai settori strategici del *made in Italy*, in base alla vocazione produttiva di ciascun territorio;

b) fruibilità in favore di servizi propeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;

c) apertura al territorio e possibilità di utilizzo al di fuori dell'orario scolastico.

Comma 6

Il comma prevede, nell'anno finanziario 2015, l'utilizzo di una quota parte, pari a 90 milioni di euro, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul fondo per il funzionamento al fine di consentire la realizzazione delle attività previste dall'articolo 5.

A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche.

CAPO III

ORGANICO, ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI

ARTICOLO 6.

(Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa).

Comma 1

L'organico dell'autonomia è strumentale alla realizzazione delle esigenze cur-

riculari, extracurriculari, formative e organizzative delle istituzioni scolastiche come espresse nei piani triennali. In coerenza temporale con i piani, l'organico dell'autonomia è determinato ogni tre anni ed è composto da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa. Il comma ne definisce la funzione e le finalità. L'organico dell'autonomia è volto a realizzare l'offerta formativa e tiene conto del fabbisogno di posti indicato da ciascuna istituzione scolastica nel piano triennale, nel limite delle risorse finanziarie disponibili; all'organico curricolare e a quello di sostegno, già esistente, si affianca un organico destinato al potenziamento dell'offerta formativa.

Comma 2

L'organico dell'autonomia è determinato su base regionale con cadenza triennale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, di seguito « Conferenza unificata », nel limite delle risorse finanziarie stanziare.

Per consentire alle scuole una programmazione più efficace, si prevede la determinazione triennale dell'organico, in luogo della definizione annuale, prevista a legislazione vigente. La ripartizione della dotazione organica tra le regioni è effettuata sulla base del numero di classi, nonché della presenza di aree interne, di quelle a forte processo immigratorio e di quelle caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica.

Comma 3

L'organico dell'autonomia, con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, è ripartito a livello territoriale e assegnato agli albi territoriali, suddivisi in sezioni per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto e successi-

vamente, sulla base del fabbisogno espresso nei piani triennali dell'offerta formativa, è attribuito alle singole istituzioni scolastiche. I posti dell'organico dell'autonomia sono coperti con il personale iscritto negli albi territoriali al quale il dirigente scolastico propone l'incarico. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni. Esso gode del trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impiegato qualora sia superiore a quello già in godimento. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto inoltre ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che pone il divieto ai dirigenti scolastici di conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza.

Comma 4

L'organico dei posti comuni e dei posti per il potenziamento è determinato sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica nel piano triennale dell'offerta formativa, come confermato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Comma 5

L'organico per i posti di sostegno rimane determinato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. La norma cristallizza la consistenza dei posti di sostegno. Si tratta dei posti necessari per coprire, a legislazione vigente, tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità, garantendo il diritto all'inclusione scolastica. Si ribadisce, al contempo, la possibilità di istituire ulteriori posti « in deroga » in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in

conformità della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010.

Comma 6

Nella ripartizione dei posti dell'organico dell'autonomia si tiene conto delle esigenze delle scuole di minoranza linguistica slovena o bilingui.

Comma 7

In considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali, sono fatte salve le diverse determinazioni che la regione autonoma della Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo.

ARTICOLO 7.

(Competenze del dirigente scolastico).

Comma 1

Le competenze del dirigente scolastico sono qualificate e potenziate in relazione al ruolo centrale che lo stesso assume nella gestione della scuola e quindi nella determinazione del fabbisogno e della migliore offerta formativa delle istituzioni scolastiche. In particolare il dirigente scolastico assicura il buon andamento dell'istituzione scolastica nell'ambito dell'autonomia, svolge funzioni di gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio ed è responsabile delle scelte didattiche e formative nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.

Comma 2

Il dirigente sceglie i docenti che risultano più adatti a soddisfare le esigenze delle scuole e propone, sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2, incarichi ai docenti iscritti negli albi territoriali e al personale di

ruolo già in servizio presso altre istituzioni scolastiche. La copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica coincide con gli incarichi proposti dal dirigente scolastico.

Comma 3

Il dirigente scolastico attribuisce gli incarichi di docenza nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) attribuzione di incarichi di durata triennale rinnovabile, coordinata con il ciclo triennale di definizione degli organici dell'autonomia;

b) pubblicità dei criteri adottati dal dirigente per selezionare i docenti cui proporre un incarico, tenuto conto dei relativi *curricula*;

c) pubblicità degli incarichi conferiti, della relativa motivazione a fondamento della proposta e del *curriculum* dei docenti sul sito *internet* della scuola;

d) utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché possieda titolo di studio valido all'insegnamento;

e) potere sostitutivo degli uffici scolastici regionali in caso di inerzia dei dirigenti nella copertura dei posti.

Comma 4

I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli uffici scolastici regionali definiscono l'ampiezza degli albi territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica.

Tale disciplina non si applica al personale assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico precedente all'entrata in vigore della legge, salvo nei casi di mobilità territoriale e professionale, all'atto della quale tale personale è iscritto negli albi provinciali o distrettuali che

includono il personale docente destinatario della proposta di incarico da parte del dirigente scolastico.

Comma 5

I dirigenti scolastici individuano fino a tre docenti tra quelli di ruolo che li coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica.

Comma 6

Al fine di migliorare l'offerta formativa e la qualità didattica e consentire una più equa distribuzione nelle classi degli alunni e degli studenti, il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato, delle risorse disponibili e tenendo presente le disponibilità logistiche, può diminuire il numero di alunni per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Comma 7

Al fine di riconoscere e valorizzare le specificità che caratterizzano i compiti ed il profilo professionale dei dirigenti, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici, è incrementato di un importo pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

La norma prevede un incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, nonché alla retribuzione di risultato quali componenti del trattamento economico dei dirigenti scolastici. Tali voci retributive sono erogate a carico del Fondo unico nazionale che è oggetto di contrattazione regionale integrativa. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31

dicembre 2014, una riduzione del Fondo destinato annualmente al trattamento accessorio del personale. La legge di stabilità per il 2014 ha confermato la percentuale dei tagli già applicati nel 2013.

Comma 8

In materia di valutazione dei dirigenti scolastici e nelle more della revisione del sistema di valutazione, si tiene conto dei criteri utilizzati dal dirigente per la scelta, la valorizzazione e la valutazione dei docenti e dei risultati dell'istituzione scolastica, con particolare riguardo alle azioni specifiche messe in campo dal dirigente scolastico e ai risultati ottenuti.

ARTICOLO 8.

(Piano straordinario di assunzioni).

Il piano straordinario di assunzioni realizza l'organico dell'autonomia con la cui dotazione (posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa) si risponde al fabbisogno delle scuole attuando appieno l'autonomia scolastica.

Comma 1

Autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad attuare, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per tutte le scuole statali. Le assunzioni dovranno avvenire esclusivamente per la copertura di posti vacanti e disponibili all'interno del nuovo organico dell'autonomia. La disposizione di legge si rende necessaria al fine di rispondere alle esigenze didattiche e organizzative delle istituzioni scolastiche autonome che, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali connessi all'articolo 34 della Costituzione, necessitano di un corpo docente numericamente e professionalmente adeguato alle nuove esigenze.

In sede di prima attuazione, ai fini dell'articolo 8, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno, mentre i posti per il potenziamento sono successivamente istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale determinato in conformità ai criteri ed obiettivi di cui all'articolo 2.

Comma 2

Il comma definisce i destinatari del piano straordinario di assunzioni. I docenti sono assunti nel limite dei posti definito al comma 1 e inseriti negli albi territoriali.

I soggetti destinatari sono i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito nel 2012 e gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie a esaurimento del personale docente.

Comma 3

Il comma, tenuto conto della platea dei soggetti beneficiari del piano straordinario di assunzioni, prevede che i destinatari, interessati all'assunzione, provvedano a formulare apposita domanda di assunzione secondo le modalità stabilite dal comma 8; i soggetti che appartengono a entrambe le categorie indicate al comma 2 scelgono con la domanda per quale categoria essere trattati.

Comma 4

Il comma disciplina le modalità di assunzione e si suddivide in tre fasi consequenziali e temporalmente determinate in deroga a quanto previsto all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Nella fase di cui alla lettera *a)* sono assunti i vincitori nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale.

Nella fase di cui alla lettera *b)* sono assunti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della fase precedente.

Nella fase di cui alla lettera *c)* sono assunti i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Comma 5

I destinatari del piano straordinario di assunzione possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali e sono assunti prioritariamente nei ruoli del sostegno se in possesso del relativo titolo di specializzazione. In caso di esaurimento delle disponibilità di questa tipologia di posto, l'assunzione avviene per le classi di concorso per le quali il beneficiario ha acquisito maggior punteggio, tenuto conto dell'interesse pubblico connesso a garantire a studenti e alunni docenti che abbiano acquisito maggior esperienza e professionalità su determinate classi di concorso. In fine, in caso di egual punteggio su più classi di concorso, il comma prevede la precedenza per il grado di istruzione superiore.

Ciò al fine di garantire ad alunni e studenti con disabilità l'indispensabile supporto di personale docente opportunamente provvisto del titolo di specializza-

zione nel sostegno, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle sentenze della Corte costituzionale. La garanzia assoluta del diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con disabilità è quindi considerata prioritaria per l'amministrazione scolastica nelle diverse fasi della procedura.

In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione.

Comma 6

Il comma prevede, nella fase dell'assegnazione degli incarichi, che possa essere utilizzato il personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché possieda titolo di studio valido per l'insegnamento. Ciò al fine di garantire una maggiore fungibilità del personale assunto e per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato.

Comma 7

Il comma, al fine di dare piena e celere attuazione al piano straordinario di assunzioni, prevede un meccanismo rapido di accettazione della proposta di assunzione, che dovrà avvenire inderogabilmente entro dieci giorni dalla data di ricezione tramite apposito sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata accettazione comporta l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni. Il sistema di accettazione o rinuncia non consente la messa a disposizione dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito delle stesse. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa che rimangono vacanti all'esito del piano assunzionale sono soppressi. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico da parte dei dirigenti scolastici.

Comma 8

Il comma prevede la pubblicazione di uno specifico avviso nella *Gazzetta Ufficiale*

e stabilisce una deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedendo che tutte le comunicazioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvengano esclusivamente attraverso apposita piattaforma gestita dallo stesso Ministero.

Comma 9

Il comma, tenuto conto della straordinarietà del piano di assunzione, esclude dalla procedura assunzionale i soggetti già assunti a tempo indeterminato nei ruoli del personale docente dell'amministrazione statale. Il comma, infine, prevede specificamente che coloro che non sciolgono la riserva connessa al conseguimento del titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2015, sono esclusi dal piano straordinario di assunzioni.

Comma 10

Il comma, tenuto conto della procedura straordinaria di assunzioni a tempo indeterminato finalizzata a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e della modifica delle modalità di accesso ai ruoli del personale docente di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, prevede la perdita di efficacia di tutte le graduatorie di merito e ad esaurimento di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Le graduatorie relative al personale docente della scuola dell'infanzia e al personale educativo continuano ad avere efficacia.

Infine, il comma dispone, dalla data di entrata in vigore della legge, la perdita di efficacia di tutte le graduatorie dei concorsi banditi precedentemente al concorso del 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

Comma 11

Il comma, tenuto conto della perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento, prevede che la prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continui comunque ad essere efficace, fino all'anno scolastico 2016/2017 incluso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni.

Comma 12

Il comma prevede che, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso ai ruoli del personale docente, in linea con il dettato costituzionale, avvenga esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, con cadenza triennale. Le graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.

ARTICOLO 9.

(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo).

Comma 1

La disposizione deroga alla normativa in materia di periodo di prova dei docenti neoassunti, al fine di renderla più aderente alle nuove esigenze didattiche ed educative del sistema nazionale di istruzione e di formazione, introducendo una verifica sul campo delle reali attitudini e competenze del personale educativo e docente. La definitiva immissione nei ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo è subordinata al superamento del nuovo periodo di formazione e di prova di cui ai commi successivi, il cui superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

Comma 2

Il superamento dell'anno di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

Comma 3

Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico sulla base di un'istruttoria del docente con funzioni di *tutor*, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto.

Comma 4

Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, anche attraverso verifiche e ispezioni in classe.

Comma 5

Il comma dispone che il dirigente scolastico, in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, provveda alla dispensa dal servizio con effetto immediato, e senza obbligo di preavviso. In caso di dispensa dal servizio, il docente rientra nel ruolo di provenienza qualora provenga da altro ruolo o da altra amministrazione assumendo la posizione giuridica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso.

Comma 6

Per quanto non disciplinato dal presente articolo continuano a trovare applicazione le norme contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 che non siano incompatibili con le disposizioni del presente disegno di legge.

ARTICOLO 10.

(Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente).

Comma 1

Per sostenere la formazione e l'aggiornamento continuo dei docenti è istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico, che non costituiscono retribuzione accessoria né reddito imponibile, può essere utilizzata per attività di formazione e di aggiornamento quali: l'acquisto di libri e testi di natura didattico-scientifica, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di *hardware* e *software*, iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali in genere, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.

Comma 2

I criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale e le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Comma 3

Il comma autorizza la spesa di euro 381,137 milioni a decorrere dal 2015, per l'attuazione delle finalità di formazione e di aggiornamento dei docenti descritte al comma 1.

Comma 4

Il comma rende obbligatoria, strutturale e permanente la formazione in servizio del personale docente al fine di garantirne il costante aggiornamento e di perseguire il continuo miglioramento dell'apprendimento degli studenti. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e tenuto conto dei risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. Le attività di formazione sono definite sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

La formazione continua del personale docente è il processo chiave per un efficace funzionamento e aggiornamento della missione educativa del sistema di istruzione, e per garantire che il piano assunzionale straordinario si concretizzi in un reale miglioramento della qualità del sistema di istruzione. La qualità dell'insegnamento è infatti fattore fondamentale per migliorare l'efficacia del sistema di istruzione scolastica. La formazione dei docenti è strettamente connessa al successo formativo degli studenti e rafforza la professionalità docente in termini di conoscenze, competenze, approcci didattici e pedagogici in linea con quanto richiesto a livello europeo e internazionale.

Comma 5

Il comma autorizza la spesa di 40 milioni di euro annui a decorrere dal-

l'anno 2016 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative previste dall'articolo 10.

ARTICOLO 11.

(Valorizzazione del merito del personale docente).

Comma 1

La disposizione mira a valorizzare il merito del personale docente riconoscendo una somma di denaro (*bonus*) annualmente ai docenti particolarmente meritevoli. A tale fine, a decorrere dall'anno 2016 è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Tale fondo è ripartito a livello territoriale tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Comma 2

Il dirigente scolastico, sentito il consiglio d'istituto, assegna annualmente la somma al personale docente che, in base all'attività didattica, ai risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, al rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, alla progettualità nella metodologia didattica utilizzata, alla capacità innovativa e al contributo dato al miglioramento complessivo della scuola, è ritenuto meritevole del *bonus*.

Comma 3

Il *bonus* ha natura di retribuzione accessoria ed è una somma destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 12.

(Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento).

Comma 1

La disposizione intende adeguare la normativa nazionale a quella europea, al fine di evitare l'abuso nella successione dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente e non docente della scuola pubblica. Ciò a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014 (Procedura di infrazione 2010/2124) sui rinvii pregiudiziali relativi alla non corretta applicazione da parte dell'Italia della direttiva 1999/70/CE concernente l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, per quanto riguarda il personale impiegato nella scuola. In proposito la Corte di giustizia dell'Unione europea nella citata sentenza ha evidenziato il contrasto delle norme italiane in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico con quanto previsto dalla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE.

Si introduce il limite temporale di trentasei mesi come durata massima per i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale scolastico (docente, educativo, amministrativo tecnico e ausiliario) per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali da considerarsi complessivamente, anche non continuativi.

Comma 2

È istituito il fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

ARTICOLO 13.

(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche).

Comma 1

Il comma prevede la possibilità per il personale scolastico che si trovi in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso amministrazioni diverse dalle istituzioni scolastiche, di entrare a far parte dei ruoli di tali amministrazioni purché queste ultime abbiano disponibilità assunzionali.

Il comma dispone che il personale docente, educativo, nonché amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) in posizione di comando, distacco, fuori ruolo sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi di specifiche disposizioni normative vigenti può transitare, a seguito dello svolgimento di una procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermi restando l'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto disposto dalla legge.

CAPO IV

ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

ARTICOLO 14.

(Open data).

Comma 1

Istituisce il Portale unico dei dati aperti della scuola.

Comma 2

Definisce la modalità per la pubblicazione dei dati pubblici del sistema di istruzione e formazione nazionale relativi ai bilanci delle scuole, al Sistema nazio-

nale di valutazione, all'anagrafe dell'edilizia scolastica ai provvedimenti di incarico di docenza, ai piani dell'offerta formativa e ai dati dell'Osservatorio tecnologico.

Il portale, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati, pubblica i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto, nonché i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e di innovazione del sistema scolastico.

Comma 3

Il Portale, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del *curriculum* dello studente.

Comma 4

Il Portale pubblica inoltre la normativa, gli atti e le circolari secondo quanto previsto dalle norme in materia di semplificazione amministrativa.

Comma 5

Per la predisposizione del Portale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per le spese di gestione e di mantenimento nel triennio successivo e per finanziare attività di partecipazione e di riuso innovativo che abbiano ad oggetto i dati pubblicati.

Comma 6

L'intervento in questione ha la finalità di affiancare e supportare le istituzioni scolastiche ed educative e di migliorare in maniera strutturata e sistematica la qualità delle procedure amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche. In particolare, ci si pone l'obiettivo di dare un supporto concreto, tempestivo e qualifi-

cato alle scuole su tematiche di natura amministrativa, contabile e gestionale, fornendo soluzioni omogenee e conformi alle disposizioni normative vigenti, oltre che di rafforzare la rete di comunicazione tra l'amministrazione e le scuole che erogano il servizio e operano sul territorio e valorizzare la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche. Pertanto, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza, anche attraverso la costruzione di un portale e di *forum* informatici dedicati. Le attività previste sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO V

AGEVOLAZIONI FISCALI

ARTICOLO 15.

(Cinque per mille).

Comma 1

La disposizione è finalizzata a inserire le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tra i soggetti beneficiari destinatari della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

A tale fine la norma modifica i commi da 4-*novies* a 4-*terdecies*, ad eccezione dei commi 4-*decies* e 4-*undecies*, dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, la cui applicazione è stata da ultimo estesa dal comma 154 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015).

Nello specifico, alla lettera *a*) la disposizione include le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tra le finalità previste per la destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata in base alla scelta del contribuente. La norma,

a seguito della modifica introdotta da ultimo dal comma 154 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), trova applicazione relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente.

Contestualmente, alla lettera *b*), la norma precisa che tutte le predette istituzioni rientrano di diritto tra i soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille. Per quanto riguarda le modalità da adottare in sede di dichiarazione dei redditi, la disposizione, alla lettera *c*), integrando il comma 4-*terdecies* del citato articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, prevede che i contribuenti che scelgono di destinare la quota del cinque per mille alle istituzioni scolastiche, devono indicare espressamente l'istituzione destinataria. La disposizione specifica, infine, la quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per essere destinata alle singole istituzioni beneficiarie in maniera proporzionale alle scelte espresse, ferma restando la destinazione di quota parte della somma complessiva, pari al 10 per cento, alle istituzioni poste in zone a basso reddito secondo i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Comma 2

Stabilisce che le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

ARTICOLO 16.

(School bonus).

Comma 1

La disposizione, sul modello del recente *Art bonus*, prevede l'istituzione del cosid-

detto *School bonus*, ovvero l'introduzione di benefici fiscali per le erogazioni liberali in denaro da parte di soggetti privati in favore delle istituzioni scolastiche. In particolare il comma 1 prevede che alle erogazioni liberali in denaro per investimenti in favore degli istituti scolastici, per la realizzazione di nuove strutture, manutenzione e potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno per interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, è attribuito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei due periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento per le erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2016.

Comma 2

Riconosce il credito d'imposta a favore delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.

Comma 3

Prevede il riparto del credito d'imposta in tre quote annuali di pari importo e specifica che per i soggetti titolari di reddito d'impresa, tale credito è utilizzabile per l'eventuale compensazione nei confronti dei soggetti creditori e non è rilevante ai fini della determinazione delle imposte sui redditi o dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Comma 4

Esclude il credito d'imposta per le erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici dal limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) e dal limite massimo relativo ai crediti compensabili di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001).

Comma 5

Il comma 5, ai fini di una maggiore trasparenza, dispone che gli istituti scolastici beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le risorse ricevute. La stessa informativa, oltre alla destinazione e all'utilizzo delle erogazioni, deve essere pubblicata nel sito *web* istituzionale della singola istituzione scolastica e sul portale del Ministero, fatte salve le disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Il comma contiene la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle attività in esso previste.

Comma 6

Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta.

ARTICOLO 17.

(Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica).

Dispone una detrazione per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente per le spese sostenute per la frequenza delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione che fanno parte del sistema nazionale di istruzione e, quindi, delle scuole paritarie. Quanto alle statali la norma chiarisce all'ultimo periodo, che tale detrazione non è cumulabile con quella già prevista per le erogazioni liberali finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa per le scuole sia statali che paritarie del sistema nazionale di istruzione. Difatti il contributo volontario già oggi beneficia della detrazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che dispone la detraibilità delle erogazioni liberali finalizzate all'ampliamento

dell'offerta formativa, oltre che per l'edilizia e per l'innovazione tecnologica.

CAPO VI

EDILIZIA SCOLASTICA

ARTICOLO 18.

(Scuole innovative).

Comma 1

Prevede la pubblicazione di un avviso pubblico per l'elaborazione di progetti aventi ad oggetto la realizzazione di modelli di scuole altamente innovativi. Si tratta di proposte progettuali a contenuto architettonico, tecnologico, impiantistico, di efficientamento energetico e di sicurezza strutturale e anti sismica a favore di scuole che devono rappresentare dei modelli all'avanguardia sul territorio nazionale in termini di nuovi ambienti per l'apprendimento degli studenti e di uso di tecnologie in ambito didattico. Tali progetti sono valutati da una commissione di esperti, con la partecipazione della Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che esamina e coordina le proposte pervenute.

Comma 2

Dispone che gli enti locali interessati alla realizzazione delle proposte selezionate presentano alla regione un progetto per l'esecuzione dell'opera. La regione seleziona la migliore proposta anche in termini di apertura della nuova scuola sul territorio e la trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la richiesta del finanziamento.

Comma 3

Per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a 300 milioni di euro nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni per l'anno 2017 e di 9 milioni a decorrere dall'anno 2018.

ARTICOLO 19.

(Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici).

Comma 1

Dispone l'attribuzione all'Osservatorio per l'edilizia scolastica, cui partecipa anche la Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di nuovi, ulteriori compiti. L'Osservatorio è stato istituito dalla legge n. 23 del 1996 per svolgere funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica svolte dalle regioni e dagli enti locali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico. La disposizione di cui al comma 1 rafforza i compiti dell'Osservatorio in modo che lo stesso diventi, unitamente alla Struttura di missione, un luogo di coordinamento e di definizione degli interventi in materia di edilizia scolastica.

Comma 2

La disposizione stabilisce che la programmazione nazionale degli interventi in materia di edilizia scolastica prevista dall'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, rappresenta, per il triennio 2015-2017, il fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica. La programmazione nazionale, approvata sulla base delle programmazioni triennali regionali nonché dei relativi piani annuali, è altresì considerata utile, anche sulla base

dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica, per l'assegnazione delle risorse statali comunque destinate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, compresi i finanziamenti stanziati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La medesima programmazione è altresì considerata utile per il riparto delle risorse di cui al Fondo dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, relative a interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici. La norma prevede inoltre che su tutte le procedure di edilizia scolastica siano estesi i poteri derogatori di sindaci e presidenti di provincia che consentono una riduzione dei termini per gli affidamenti dei lavori.

Comma 3

Prevede che attraverso una procedura di monitoraggio tutte le economie e i residui derivanti dai finanziamenti destinati all'edilizia scolastica di cui alla legge n. 23 del 1996 siano accertati e ridestinati, tramite la società Cassa depositi e prestiti Spa, a ulteriori interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla programmazione nazionale di cui al comma 2.

Comma 4

La disposizione stabilisce termini e modalità per la comunicazione, da parte delle regioni che hanno beneficiato direttamente dei finanziamenti stanziati dalla legge n. 23 del 1996, dei dati relativi al monitoraggio degli interventi realizzati con i suddetti finanziamenti, pena l'impossibilità di essere destinatari di ulteriori risorse statali in materia di edilizia scolastica. Le eventuali economie accertate in occasione del monitoraggio restano a disposizione della regione per essere impiegate, secondo i termini e le modalità indicate, per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia scolastica rientranti nella programmazione regionale predisposta ai sensi

dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013.

Comma 5

Tutti i rimborsi dei progetti retrospettivi della programmazione PON FESR 2007-2013 sono destinati al Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere riutilizzati nella realizzazione, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 2, di interventi nel medesimo territorio e per finalità analoghe a quelle dell'edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad *audit* riguardanti i progetti retrospettivi in questione e alle conseguenti restituzioni delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, si fa fronte con corrispondente decurtazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

Comma 6

Consente di ridurre la sanzione prevista a carico degli enti locali per la violazione del patto di stabilità, che abbiano investito in interventi di edilizia scolastica nell'anno 2014, purché la spesa sostenuta non sia già stata esclusa dall'importo a saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tali fini, gli enti locali che hanno violato il patto di stabilità interno per l'anno 2014 comunicano entro il 31 maggio 2015 la spesa sostenuta nell'anno 2014 per interventi di edilizia scolastica.

Comma 7

È consentito agli enti locali beneficiari dei finanziamenti ricevuti per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del piano straordinario di

messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla legge n. 289 del 2002 di utilizzare, entro il 31 dicembre 2016 e nel limite del finanziamento complessivo autorizzato, le economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione degli interventi stessi, demandando a una successiva delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) l'individuazione delle modalità di riassegnazione delle eventuali economie derivanti dagli stessi ribassi d'asta. Le eventuali risorse residue sono destinate al Fondo unico per l'edilizia scolastica. La norma prevede inoltre l'adozione di una delibera CIPE per individuare modalità semplificate per l'approvazione di progetti definitivi e termini perentori per il rilascio dei pareri previsti da parte dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. La norma consente infatti di sbloccare alcune procedure legate ai finanziamenti per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relative alle delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012.

Comma 8

È prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, istituito presso la società Cassa depositi e prestiti Spa con la legge n. 549 del 1995.

Comma 9

Con la norma in esame si dà l'opportunità che il Fondo di cui al comma 8 possa essere alimentato anche attraverso l'apporto di risorse finanziarie provenienti da soggetti esterni. La dotazione iniziale del Fondo pari a complessivi 400 milioni di euro, riservava una percentuale fino al 30 per cento (120 milioni di euro) alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistevano sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Tale riserva è stata già in prece-

denza prorogata dal decreto-legge n. 266 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 306 del 2004, recante « Pro-roroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative ». Il Fondo, costituito con la finalità di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La norma permetterà di riattivare l'utilizzo del Fondo per i soggetti beneficiari (enti locali, amministrazioni dello Stato eccetera). Una progettazione attenta e coerente con la normativa europea è presupposto indispensabile anche per l'accesso alle politiche di coesione per gli enti territoriali.

Comma 10

Prevede la possibilità, per gli interventi di edilizia scolastica dichiarati di somma urgenza, di ottenere in tempi certi e immediati i relativi visti, pareri e nulla-osta previsti a normativa vigente.

Comma 11

La disposizione fa slittare al 1° novembre 2015 la previsione dell'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo la quale per gli appalti di lavori, servizi e forniture i comuni non capoluogo di provincia debbano procedere tramite unioni di comuni ovvero mediante accordi consortili tra i Comuni medesimi. La modifica richiesta mira a evitare ulteriori ritardi nell'applicazione delle procedure di cui al decreto interministeriale attuativo dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013. In particolare, secondo quanto previsto dal citato decreto-legge, gli enti locali dovranno appaltare gli interventi di edilizia scolastica, inclusi nella programmazione regionale e finanziati, entro il 30 settembre 2015. L'entrata in vigore della previsione di cui all'articolo 33, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 163 del 2006 alla

data del 1° luglio 2015 potrebbe far ritardare i tempi delle aggiudicazioni, imponendo agli enti locali una diversa organizzazione nella gestione delle procedure d'appalto, con il rischio di differire ulteriormente una programmazione indispensabile in considerazione dello stato in cui versano attualmente gli edifici scolastici.

Comma 12

Il comma prevede che le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, destinate alla realizzazione del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare 2 agosto 2011, n. 8-00143, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Comma 13

Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

ARTICOLO 20.

(Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici).

Comma 1

Il comma eroga le necessarie risorse per finanziare indagini dei solai e degli edifici scolastici prevedendo la possibilità di cofinanziamenti da parte degli enti locali proprietari degli immobili. Ciò si rende necessario al fine di garantire la

sicurezza degli edifici scolastici e prevenire fenomeni di crollo dei relativi solai e controsoffitti.

Comma 2

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministro con proprio decreto definisce termini e modalità attraverso i quali erogare i finanziamenti. Sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe per l'edilizia scolastica, si terrà conto della vetustà degli edifici in sede di erogazione delle citate risorse.

Comma 3

Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche di cui al comma 1 possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 13.

CAPO VII

RIORDINO, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

ARTICOLO 21.

(Delega al Governo in materia di Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione).

Con la presente disposizione si conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi, da adottare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione al fine di provvedere al riordino e alla sistematizzazione delle disposizioni vigenti su alcune materie che richiedono interventi di coordinamento e di sistematizzazione, anche in considerazione delle innovazioni introdotte con il presente disegno di legge. Data la complessità dell'intervento normativo si ritiene che lo strumento della delega al Governo sia più funzionale alle esigenze di coordinamento normativo richieste, in

particolare rispetto al testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

Sono stati individuati i seguenti criteri e obiettivi:

- a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione.

La stratificazione normativa in materia di legislazione scolastica richiede un intervento organico di coordinamento dell'attuale assetto normativo, mediante la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già incluse nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 nonché nelle altre fonti normative. Il citato testo unico infatti, risalente al 1994, non risulta più coerente con la legislazione vigente, a seguito dei numerosi interventi di riforma in materia di istruzione e di pubblico impiego. Si registrano antinomie giuridiche dovute al mancato coordinamento con gli interventi anche d'urgenza che si sono succeduti nel tempo, a cui non è seguita un'armonizzazione della disciplina. In particolare, il testo unico non è in larga parte allineato né con l'introduzione dell'autonomia, a cui è conseguito un nuovo assetto istituzionale, ordinamentale e amministrativo, e con la sua costituzionalizzazione, né con la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni a seguito dell'approvazione della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione. Inoltre, alla luce delle innovazioni previste dal disegno di legge, si rende ulteriormente necessario avviare il processo di riscrittura del testo unico mediante riordino, coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, anche apportando integrazioni e modifiche innovative, adeguamento della normativa all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale ed europeo, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica. Al termine del complessivo processo di riordino, gli operatori del sistema nazionale di istruzione e formazione avranno a disposizione uno strumento coerente e fruibile.

- b) rafforzamento dell'autonomia scolastica e dell'ampliamento delle competenze gestionali, organizzative ed amministrative delle istituzioni scolastiche.

Si intende valorizzare il ruolo dell'istituzione scolastica all'interno del contesto territoriale al fine di garantire il successo formativo ed elevare l'offerta formativa nell'aspetto qualitativo e quantitativo. Contestualmente, si intende responsabilizzare maggiormente il dirigente scolastico in relazione alle sue funzioni di scelta e valorizzazione del merito del personale docente nonché di utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Si intende inoltre incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali, salvaguardando la revisione amministrativo-contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonché l'armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi degli articoli 1 e 12 del decreto legislativo 21 maggio 2011, n. 91.

È previsto altresì il riordino della disciplina vigente degli organi dei convitti e degli educandati, con riferimento in particolare alle attività di revisione amministrativo-contabile.

- c) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria per l'accesso alla professione di docente, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione del ruolo sociale del docente, nonché delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per renderlo omogeneo alle modalità di accesso al pubblico impiego.

Si intende disciplinare la formazione iniziale universitaria per l'accesso alla professione di docente nella scuola secondaria, prevedendo un riordino complessivo del sistema con l'obiettivo di renderlo più rispondente alle esigenze sia della professione docente sia della scuola nel suo complesso. Con tale intervento normativo si procede al riordino e alla semplifica-

zione della materia. In particolare, la riforma del sistema dovrà prevedere l'inclusione del percorso abilitativo all'interno del corso universitario, comprendente sia ambiti delle materie caratterizzanti sia di quelle relative alla didattica disciplinare, ed essere accompagnato da un periodo di tirocinio professionale. Contestualmente sono riordinate le classi disciplinari di concorso, che attualmente appaiono troppo frammentate e poco rispondenti alle esigenze di flessibilità che la scuola dell'autonomia richiede, individuando ambiti affini delle discipline. In coerenza con quanto previsto dal presente disegno di legge, il riordino della formazione iniziale è finalizzato a una maggiore professionalizzazione del personale docente. Si intende inoltre ridefinire la disciplina e le modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, al fine di renderlo omogeneo alle modalità di accesso al pubblico impiego, mediante concorsi pubblici e con graduatorie di durata triennale.

- d) riordino delle modalità di assunzione e formazione del dirigente scolastico nonché del sistema di valutazione dello stesso conseguentemente al rafforzamento delle proprie funzioni.

Le innovazioni introdotte per attuare l'autonomia scolastica prevedono il rafforzamento delle funzioni del dirigente scolastico, in particolare per quanto riguarda la gestione del personale. L'assunzione dei dirigenti scolastici avviene attraverso l'indizione di concorsi pubblici nazionali, per titoli ed esami e per la selezione dei candidati si richiede il possesso oltre che delle necessarie competenze didattiche anche di competenze manageriali ed organizzative adeguate alle nuove funzioni. È previsto altresì l'aggiornamento continuo e strutturale del personale dirigenziale anche tenuto conto delle nuove funzioni riconosciute dal presente disegno di legge. La dirigenza scolastica è valutata sulla base dei criteri e delle modalità di scelta dei docenti che lo stesso dirigente scola-

stico ha adottato, nonché sulla base dei miglioramenti conseguiti dalla scuola con riferimento in particolare alle azioni poste in essere per il contrasto alla dispersione scolastica e alla valutazione degli apprendimenti.

- e) adeguamento, semplificazione e riordino del diritto all'istruzione e alla formazione degli alunni e degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali (BES).

Al fine di migliorare la qualità dell'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità e con altri bisogni educativi speciali, anche alla luce dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, si rende necessario un intervento normativo di revisione e riordino complessivo della materia. Occorre, infatti, attualizzare i diritti degli alunni e degli studenti con disabilità all'integrazione e all'inclusione scolastica, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche alla luce delle numerose riforme successivamente intervenute, relative sia al sistema sanitario nazionale sia all'autonomia scolastica, nonché alle varie riforme scolastiche succedutesi. Il principio di inclusione scolastica, più ampio di quello di integrazione, introdotto a livello internazionale dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite, è stato poi riconosciuto, anche a livello giurisprudenziale, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010, e ampliato nei confronti degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, con la legge 8 ottobre 2010 n. 170, e successivamente anche agli alunni con altri bisogni educativi speciali (BES), di cui alla direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 dicembre 2012. Ai fini del miglioramento dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, si procede quindi alla ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno, anche mediante l'istituzione di appositi percorsi di formazione universi-

taria che possano garantire una maggiore specializzazione; la revisione dei criteri di assegnazione del personale docente di sostegno tenendo conto del principio della continuità didattica; l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, nel rispetto delle competenze dei vari livelli istituzionali; la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica; la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione e all'*iter* diagnostico per l'individuazione degli alunni con disabilità ai fini dell'attivazione del percorso di inclusione scolastica; il riordino e la razionalizzazione degli organismi a livello territoriale che operano a supporto all'inclusione.

- f) adeguamento, semplificazione e riordino della *governance* della scuola e degli organi collegiali.

La riforma degli organi di governo della scuola, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si pone come esigenza indifferibile alla luce della riforma della pubblica amministrazione, dell'autonomia scolastica, dei cambiamenti costituzionali e delle innovazioni normative intervenute in materia di legislazione scolastica. Occorre, pertanto, procedere a un complessivo rinnovamento della *governance* della scuola, in coerenza con il processo di realizzazione dell'autonomia, avviato con l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e riconosciuta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Tale intervento si rende necessario anche per rispondere in modo efficace alle richieste di partecipazione delle componenti della scuola e del territorio.

L'intervento normativo riguarda il nuovo assetto della *governance* che viene ridefinito a livello della singola istituzione scolastica, territoriale e nazionale. Si pone, quindi, nella direzione del rafforzamento dell'autonomia, innanzitutto mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria

alle istituzioni scolastiche, quale strumento di autogoverno, nonché della potestà regolamentare per disciplinare la propria organizzazione interna. Altro principio cardine è la netta distinzione di funzioni tra i diversi organi di governo: funzioni di indirizzo generale, da riservare al consiglio dell'istituzione scolastica autonoma; funzioni di gestione, impulso e proposta del dirigente scolastico e funzioni didattico-progettuali, da attribuire al collegio dei docenti e alle sue articolazioni. Ciò consente di rispondere all'esigenza della piena valorizzazione sia dell'autonomia professionale del dirigente scolastico e dei docenti sia della partecipazione degli utenti. Il nuovo modello di *governance* è improntato a criteri partecipativi che valorizzino le diverse componenti della comunità scolastica in raccordo con il territorio. In coerenza con quanto previsto dal presente disegno di legge, per l'ottimale utilizzo dell'organico dell'autonomia e delle risorse strumentali, sono definite le reti di scuole anche con attribuzione di formale rappresentanza.

La riforma complessiva degli organi di governo della scuola prevede il riordino degli organi sia a livello nazionale sia territoriale, mediante l'individuazione di articolazioni più funzionali alle esigenze delle scuole e delle relative competenze, nonché la definitiva soppressione di quelli non più rispondenti all'organizzazione generale del sistema scolastico. Ciò richiede la previsione di nuovi organi rappresentativi a livello nazionale, regionale e territoriale di supporto alle istituzioni scolastiche autonome e di monitoraggio dell'azione delle scuole, anche a seguito dell'attribuzione della potestà statutaria.

- g) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché ai fini del raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.

Al fine di procedere a una razionalizzazione dell'istruzione professionale più rispondente alle esigenze del territorio,

l'intervento normativo prevede la revisione, degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale dei percorsi dell'istruzione professionale affini ai percorsi nazionali dell'istruzione e formazione professionale di cui agli accordi fra lo Stato e le regioni del 29 aprile 2010 e del 27 luglio 2011. Inoltre, sono implementate le attività didattiche di laboratorio anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scuola, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio.

- h) semplificazione del sistema formativo degli istituti tecnici superiori.

Con l'intervento normativo si procede a una semplificazione amministrativa finalizzata alla promozione e al rafforzamento dell'attività degli istituti tecnici superiori (ITS) in quanto scuole ad alta specializzazione tecnologica, nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche.

Si prevede il completamento della filiera dell'Istruzione e Formazione Professionale di competenza regionale (IeFP) con i percorsi dell'istruzione tecnica superiore (ITS), in modo da consentire ai giovani e agli adulti in possesso di diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di IeFP, di accedere ai percorsi ITS, in accordo con la Conferenza Stato-regioni.

Al fine di promuovere tali istituti, si introduce una quota di premialità finalizzata all'attivazione di nuovi percorsi, destinata alle fondazioni cui fanno capo gli ITS, sulla base di due indicatori significativi, quali il numero dei diplomati e il tasso di occupabilità a 12 mesi degli studenti diplomati.

L'intervento normativo prevede misure di armonizzazione del sistema degli ITS con la normativa esistente, anche per il riconoscimento della validità dei diplomi di tecnico superiore rilasciati dagli ITS e di semplificazione delle procedure amministrative.

Al fine di una maggiore omogeneità e uniformità degli ITS sul territorio nazionale, sono disciplinati alcuni aspetti riguardanti la disciplina delle fondazioni cui fanno capo, quali: la previsione di un regime contabile e di uno schema di bilancio per la rendicontazione uniforme su tutto il territorio nazionale, prevedendo anche la revisione amministrativo-contabile della gestione; la possibilità di partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori; la dotazione di un patrimonio, uniforme su tutto il territorio nazionale tale da garantire la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto. Si disciplina, inoltre, il riconoscimento, su tutto il territorio nazionale, di crediti universitari derivanti dal possesso di diplomi ITS, oggi lasciato alle singole università, partecipanti alle fondazioni ITS, che riconoscono crediti sulla base di apposite convenzioni limitatamente ai diplomati dell'ITS di cui fanno parte, nonché la possibilità di accesso agli esami di Stato per alcune professioni per i possessori di diploma ITS.

- i) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali, al fine di garantire a tutti i bambini e le bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché al fine di garantire la conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, la promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie.

L'intervento normativo intende istituire, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali, un sistema integrato di educazione e di istruzione grazie al quale i servizi per l'infanzia —

destinati ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età — e le scuole per l'infanzia — destinate ai bambini dai 3 ai 6 anni di età — siano parte di un unico percorso formativo. L'unificazione dell'intero settore dell'educazione della prima infanzia assicura la complementarietà delle azioni di cura e delle azioni formative, nell'ottica della continuità. La disciplina dei servizi per l'infanzia risale alla legge n. 1044 del 1971, istitutiva degli asili nido, che ne ha affidato la programmazione e la regolamentazione alle regioni e la loro gestione alle amministrazioni comunali. Ciò ha prodotto non solo una diversificazione crescente delle normative, ma anche una diseguale distribuzione degli asili nidi sul territorio nazionale, a seconda della diversa capacità economica degli enti locali che, peraltro, negli ultimi anni si sono trovati in crescenti difficoltà economiche dovute anche ai vincoli derivanti dal patto di stabilità. Per quanto riguarda, invece, le scuole per l'infanzia, l'intervento progressivo dello Stato, degli enti locali e dei soggetti privati ha permesso di coprire l'intero territorio nazionale giungendo ad accogliere complessivamente circa il 94 per cento dei bambini tra i 3 e i 6 anni; tuttavia, rimane una disparità tra le aree territoriali sia in relazione alla diffusione delle scuole che in relazione all'assetto organizzativo.

La previsione di un sistema integrato favorisce una maggiore omogeneità sul territorio nazionale, nell'ottica di garantire pari opportunità di educazione e di istruzione, di estendere l'offerta formativa dell'educazione prescolare e il progressivo riequilibrio territoriale, di elevare la percentuale di accesso ai servizi per l'infanzia e alla scuola dell'infanzia, in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea.

Con l'intervento normativo si procede alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia, sentita la Conferenza unificata, prevedendo la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi, gli *standard* strutturali, organizzativi e

qualitativi dei servizi prescolari, la generalizzazione della scuola dell'infanzia.

Al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato, è necessario ridefinire le competenze dei diversi livelli istituzionali nella regolamentazione, programmazione, gestione e monitoraggio dell'offerta educativa per la fascia di età da 0 a 6 anni.

Inoltre, si intende procedere all'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale e promuovere, nell'ottica della continuità, la costituzione di poli per l'infanzia (età da 0 a 6 anni), anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi.

Ai fini del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, si prevede l'approvazione e il finanziamento di un Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato.

Sono inoltre individuati nuovi meccanismi di finanziamento pubblico con la partecipazione dei diversi livelli di governo alla spesa per i servizi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia ed è istituita un'apposita commissione, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali con compiti consultivi e propositivi.

- l) rendere effettivo il diritto allo studio su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze delle regioni in materia.

L'intervento normativo in materia di diritto allo studio intende dare attuazione agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, prevedendo una legge quadro nazionale, che definisca i livelli essenziali per rendere effettivo il diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni. Tale intervento si rende necessario anche in coerenza con l'articolo 117 della Costituzione, a seguito dell'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001 di revisione del titolo V della

parte seconda della Costituzione, al fine di individuare criteri, obiettivi, strumenti e modalità, a livello nazionale, comuni per tutte le regioni, in modo da garantire l'omogeneità nel diritto allo studio, quale strumento per la rimozione degli ostacoli di natura culturale, sociale economica che impediscono l'accesso all'istruzione.

- m) adeguamento, semplificazione e riordino della normativa concernente gli ausili digitali per la didattica e i relativi ambienti.

In coerenza con il Piano nazionale scuola digitale e con le innovazioni previste dal presente disegno di legge, si rende necessario un intervento normativo finalizzato a riordinare e regolamentare la materia relativa agli ambienti digitali, mediante la definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale degli studenti e del personale scolastico. L'accesso agli ambienti digitali per la didattica presenta alcune criticità connesse alla tutela dei dati personali degli studenti, pertanto occorre regolamentare la materia, individuando criteri oggettivi per la tutela della riservatezza, in particolare per gli studenti minori del primo ciclo d'istruzione, e per il trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, fruizione o produzione di contenuti didattici digitali. È necessario, inoltre, procedere alla semplificazione e al riordino della materia relativa all'adozione di testi didattici in formato digitale, alla produzione e circolazione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

- n) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero.

L'intervento normativo di revisione, riordino e adeguamento della normativa in

materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero, prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, è reso necessario dall'esigenza di avere un contingente di personale scolastico all'estero che permetta un'efficace promozione della lingua e della cultura italiane. La normativa vigente appare oggi inadeguata a rispondere alle sfide e alle opportunità attuali. Inoltre, la forte riduzione degli organici a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 e il decremento delle risorse rendono necessario un adeguamento delle disposizioni normative, finalizzato a rispondere alle esigenze complessive di efficacia ed efficienza dell'intervento pubblico, assicurando la sostenibilità della rete scolastica all'estero. Occorre, pertanto, procedere a una ridefinizione dei criteri e delle modalità di selezione, di destinazione e di permanenza all'estero del personale docente e amministrativo; alla revisione del trattamento economico; alla disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali; alla revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale.

- o) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze.

In coerenza con le innovazioni previste dal presente disegno di legge, al fine di favorire il progressivo miglioramento degli esiti formativi degli allievi, si rende necessario un intervento normativo volto ad armonizzare le modalità di valutazione e di certificazione delle competenze degli studenti acquisite nei diversi percorsi formativi. Si intende valorizzare il carattere formativo della valutazione in tutti i cicli di istruzione, assicurando il raccordo con le competenze chiave di cittadinanza e

l'ancoraggio al quadro di riferimento europeo. Infine, è necessario rendere coerenti i sistemi di valutazione degli apprendimenti disciplinari con la certificazione delle competenze trasversali conseguite, nonché procedere alla revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

ARTICOLO 22.

(Deroghe).

Comma 1

La norma, in considerazione degli interventi previsti dal presente disegno di legge, prevede che l'intero apparato normativo attuativo sia adottato in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola, non ancora costituito.

Comma 2

La norma, in considerazione della ristretta tempistica prevista per l'avvio del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, prevede che la revisione del regolamento di accorpamento delle classi di concorso prevista dall'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applichi per la sola procedura del piano straordinario di assunzioni.

Comma 3

La norma, in considerazione dell'attuazione del Piano straordinario di assunzione correlato alla formulazione del nuovo organico dell'autonomia e dei nuovi criteri di ripartizione della dotazione organica, prevede che in sede di prima applicazione e limitatamente all'anno sco-

lastico 2015/2016, la determinazione dell'organico dell'autonomia non richieda il parere di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Comma 4

Fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le disposizioni della legge si applicano alle scuole italiane all'estero compatibilmente con le specifiche situazioni locali e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Comma 5

La norma prevede la conseguente inefficacia delle norme contrattuali contrastanti con le disposizioni di cui alla legge.

ARTICOLO 23.

(Abrogazione e soppressione di norme).

Comma 1

La norma, tenuto conto della disponibilità finanziaria nel fondo « La buona scuola » a seguito dell'approvazione della

legge di stabilità per il 2015 e della finalizzazione dello stesso, prevede la necessaria abrogazione delle attuali disposizioni legislative che non consentono l'ampliamento della dotazione organica del personale docente.

Comma 2

La norma, in coerenza con quanto previsto dal comma 1 e a seguito di specifica abrogazione espressa, prevede la soppressione del divieto di ampliamento della dotazione organica del personale docente, rispetto a quella attivata per l'anno scolastico 2011/2012, così da consentire la creazione dell'organico dell'autonomia.

ARTICOLO 24.

(Copertura finanziaria).

Commi 1 e 2

La norma reca la necessaria copertura finanziaria per gli interventi previsti dal presente disegno di legge.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni).*

Articolo 1 – Oggetto e principi

Trattasi di norma di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, si provvede a quanto indicato dal presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tale proposito, le istituzioni scolastiche potranno inoltre provvedere autonomamente a valere sulle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico peraltro incrementate ai sensi dell'art. 2 comma 16 del presente provvedimento, nonché a valere sulle risorse previste a legislazione vigente per il fondo d'istituto e per offerta formativa.

Articolo 2 – Autonomia scolastica e offerta formativa

Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che gli interventi in esso indicati saranno realizzati nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare:

il comma 1 istituisce l'organico dell'autonomia funzionale per le esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal Piano triennale di cui all'articolo medesimo e rafforza la funzione del Dirigente scolastico per garantire una immediata e celere gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico;

il comma 2 prevede che le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative e determinano il proprio fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dei docenti;

il comma 3 prevede che le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno di posti dell'organico dei docenti, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento ad iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali;

il comma 4 prevede che ogni istituzione scolastica predispone, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa che contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e la



quantificazione delle risorse per la realizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 2. A tale proposito, ogni istituzione scolastica quantifica il fabbisogno finanziario complessivo occorrente per l'attuazione del piano dell'offerta formativa proposto, tenuto conto delle entrate proprie, nonché della compatibilità economico-finanziaria valutata dagli USR sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 5);

il comma 7 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3 sulla base della quantificazione delle risorse occorrenti in termini di attrezzature e infrastrutture materiali, per la realizzazione dell'offerta formativa effettuata dalle scuole e verificata in termini di compatibilità economico-finanziaria e di coerenza con gli obiettivi dall'USR.

Tale finanziamento sarà effettuato nel limite delle risorse finanziarie iscritte, per tali finalità, nel bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a legislazione vigente.

I commi 6 e da 8 a 12 prevedono che le istituzioni scolastiche predispongono il Piano triennale dell'offerta formativa nel quale indicano il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dei docenti, sulla base del monte orario degli insegnamenti, anche utilizzando la quota di autonomia dei curricula e gli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga, il fabbisogno dei posti funzionali dell'organico dei docenti, sulla base delle iniziative di potenziamento dell'offerta formativa ed il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali sulla base dei progetti materiali. Tale piano triennale viene comunicato al Miur che verifica il rispetto degli indirizzi strategici di cui al comma 3 e conferma, le risorse destinabili alle infrastrutture materiali e il numero di posti dell'organico dei docenti effettivamente attivabili, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 13 prevede che, in sede di prima attuazione, le istituzioni scolastiche individuino i docenti da destinare all'organico dell'autonomia, scegliendoli tra quelli inseriti negli albi territoriali a seguito del piano assunzionale straordinario di cui all'articolo 8, sulla base di una stima del fabbisogno necessario. Ciò comporta, tra l'altro, che per l'anno scolastico 2015/2016 le disposizioni di cui ai commi sino al 12 non troveranno completa ed esaustiva attuazione, dovendosi invece seguire, per gli aspetti appena evidenziati, la disciplina transitoria descritta.

I commi 14 e 15 prevedono l'insegnamento della lingua inglese e l'insegnamento della musica e dell'educazione fisica alla scuola primaria nel limite dell'organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso.

Il comma 16 prevede che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 126 milioni annui dall'anno 2016 sino all'anno 2021.



Si provvede al maggiore onere di cui al presente articolo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24.

Articolo 3 – Percorso formativo degli studenti

Il comma 1 prevede la **possibilità** per le scuole secondarie di secondo grado di introdurre insegnamenti opzionali ulteriori rispetto a quelli già previsti dai quadri orari per lo specifico grado, ordine ed opzione di istruzione. Tali insegnamenti, saranno attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dei docenti assegnati sulla base dei Piani di cui all'articolo 3 sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel Curriculum dello studente. A tale proposito, si istituisce il Curriculum dello studente che contiene, pertanto, il profilo dello studente relativo al percorso di studi, alle scelte formative, e a tutte le competenze acquisite sia in ambito scolastico che extra scolastico che in alternanza scuola lavoro.

Tale disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si provvederà a quanto sopra indicato a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, si fa riferimento alle risorse finanziarie iscritte nel programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica", con le quali questa amministrazione ha già realizzato attività relative il Curriculum dello studente.

Il comma 2 prevede che il dirigente scolastico individui percorsi e iniziative per il coinvolgimento e la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, quali sponsorizzazioni, fermi restando gli obblighi di trasparenza procedurale. Non sono previsti nuovi o maggiori per la finanza pubblica atteso che comunque si provvede nel limite delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente per ogni istituzione scolastica.

Articolo 4 – Scuola, lavoro e territorio

La norma, nel limite delle risorse finanziarie previste al **comma 7** pari ad euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2016, prevede al **comma 1** una durata complessiva di almeno 400 ore, che possono essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche, dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e nell'ultimo anno degli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno dei percorsi liceali; al comma 2 che l'alternanza scuola-lavoro presso gli enti pubblici sia svolta, sulla base di apposite convenzioni con gli ordini professionali, e anche con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale, al **comma 5** nelle scuole secondarie di secondo grado di svolgere attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed



erogati da soggetti abilitati, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e al **comma 6** la possibilità per studenti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado di svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.

Per le disposizioni di cui ai restanti commi non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizioni ordinamentali.

Articolo 5 – Innovazione digitale e didattica laboratoriale

Lo norma prevede l'aggiornamento del Piano Nazionale Scuola Digitale, il piano strategico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la digitalizzazione della scuola, e ne incardina i principi fondamentali.

Si prevede, altresì, la creazione di laboratori territoriali per l'occupabilità, attraverso l'esercizio del sapere pratico, ad uso di reti di scuole secondarie di secondo grado e inseriti all'interno di reti tra istituzioni educative e territorio, come i Poli Tecnico Professionali o reti tra scuole e università, centri di ricerca ed enti locali. Tali laboratori sono intesi come luoghi condivisi, fortemente collegati al tessuto produttivo, sociale e culturale di ciascun territorio, e alle vocazioni produttive locali.

In particolare, per la copertura finanziaria del presente articolo si fa riferimento a quota parte delle risorse finanziarie, pari ad euro 90 milioni, impegnate nell'anno finanziario 2014 a valere sui capitoli del funzionamento delle istituzioni scolastiche. Si tratta di risorse che in sede di predisposizione del bilancio di previsione per il triennio 2013-2015 sono confluite sul piano gestionale 1 "Funzionamento delle scuole statali ad esclusione dell'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie" mediante variazione compensativa dal piano gestionale 2 "Spese per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie" dei capitoli relativi al funzionamento delle istituzioni scolastiche statali. Tale variazione compensativa si rese possibile tenuto conto degli ingenti risparmi di spesa per i servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche statali che si sarebbero ottenuti a seguito della stipula delle convenzioni CONSIP. Il **comma 6**, a tale proposito, prevede la rifinalizzazione delle predette risorse impegnate nell'anno 2014. Prevede, altresì, che per la copertura degli oneri pari ad euro 30 milioni, a decorrere dall'anno 2016, si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo recante la copertura finanziaria.

Articolo 6 – Organico dei docenti per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa

La norma prevede che l'organico dell'autonomia, composto dai posti comuni, quelli di sostegno e quelli per il potenziamento dell'offerta formativa, è finalizzato alle esigenze curriculari, extracurriculari, educative ed organizzative che le istituzioni scolastiche esprimono con i Piani triennali dell'offerta formativa e tiene conto del fabbisogno di posti indicato da ciascuna



istituzione scolastica nel Piano triennale, nel limite delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ai maggiori oneri in termini di personale di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane previste dall'articolo 24 comma 1 del presente provvedimento.

Il comma 3 prevede tra l'altro che il dirigente scolastico effettua le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia, con il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Tale norma consentirà di realizzare risparmi di spesa sui capitoli per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. A valere sui predetti risparmi di spesa, che prudenzialmente rimarranno acquisiti sui predetti capitoli per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, si potrà provvedere al pagamento del differenziale tra il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato il docente e quello in godimento, qualora il primo risulti superiore al secondo. In sede di predisposizione dell'assestamento di bilancio, a seguito di un'attività di monitoraggio del Miur le risorse finanziarie iscritte sui capitoli per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie potrebbero essere trasferite sui capitoli per il pagamento degli stipendi per gli importi occorrenti.

Articolo 7 – Competenze del dirigente scolastico

Il presente articolo individua le competenze del dirigente scolastico, il quale propone incarichi di docenza, per la copertura dei posti assegnati sulla base del Piano triennale di cui all'articolo 3, ai docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4.

Si provvede a quanto indicato nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6 prevede che il dirigente scolastico, al fine di migliorare l'offerta formativa e la qualità didattica e consentire una più equa distribuzione nelle classi degli alunni e degli studenti, nell'ambito della dotazione organica assegnata e delle risorse disponibili, possa diminuire il numero di alunni per classe, in deroga ai parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La possibilità di ridurre il numero degli alunni per classe dovrà, parimenti, nel rispetto del limite sulla dotazione organica prevista, comportare un aumento di tale limite nelle altre classi.

Il comma 7 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti, è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

A tale proposito, il CCNL 15 luglio 2010 dell'Area V della dirigenza pubblica (dirigenti scolastici) prevede all'articolo 25 che il MIUR ripartisca tra gli Uffici Scolastici Regionali le risorse componenti il cd. Fondo Unico Nazionale (FUN) destinate alla retribuzione di posizione e di



risultato dei dirigenti medesimi, in relazione al numero dei posti in organico, previa informazione alle OO.SS.

L'articolo 9 comma 2-bis del decreto-legge 78/2010 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e sia comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. La legge di stabilità per il 2014 ha poi disposto che a decorrere dal 2014 si continui ad applicare la medesima percentuale di riduzione già applicata nel 2013.

Il MEF ha predisposto una circolare attuativa del citato articolo 9 comma 2-bis, la n. 12 del 15 aprile 2011, pubblicata nel mese di luglio 2011. In detta circolare viene illustrato la modalità da utilizzare per calcolare la percentuale di riduzione dei fondi, in funzione dell'andamento nel tempo del numero di dipendenti in servizio.

Per l'effetto combinato nel rapporto tra presenze dei dirigenti, reggenze e applicazione dell'articolo 9 comma 2-bis del decreto-legge 78/2010, è possibile ipotizzare per il futuro un significativo decremento del FUN.

Al fine di dare attuazione al programma "La buona Scuola" garantendo la sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica ed in particolar modo con l'obiettivo di valorizzare l'operato dei Dirigenti Scolastici, con apposita norma si intende incrementare in modo stabile e continuativo il FUN.

Tale incremento consiste in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato, che corrispondono a circa 25 milioni di euro al netto degli oneri a carico dello Stato.

La relativa copertura finanziaria, pari a euro 12 milioni per il 2015 e 35 milioni a decorrere dal 2016, è assicurata ai sensi di quanto previsto dalla norma di copertura finanziaria del presente provvedimento.

Articolo 8 – Piano straordinario di assunzioni

L'articolo 8 prevede l'assunzione, per l'anno scolastico 2015/2016 di alcuni tra i soggetti iscritti nelle Graduatorie di Merito – GdM – del concorso a posti docente bandito nel 2012, nonché di alcuni dei soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento – GaE – di cui all'articolo 1 comma 605 della legge 296/2006.

Infatti, il medesimo articolo 8 prevede l'istituzione di posti del cd. organico per il potenziamento dell'offerta formativa, ad incremento di quelli da attivare per la copertura del fabbisogno ordinamentale. Tale incremento è pari a circa 50 mila posti.

Tali posti, unitamente ad altri circa 50 mila dei posti già esistenti e vacanti, saranno occupati da personale assunto in ruolo.



Tali misure comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, nella misura determinata di seguito.

Il documento è suddiviso nei seguenti paragrafi:

- il paragrafo NUMERO ASSUNTI PER FATTISPECIE individua il numero complessivo di soggetti di cui si prevede l'assunzione, suddividendoli tra le fattispecie possibili;
- il paragrafo ASSUNZIONI SU POSTI RESISI VACANTI E DISPONIBILI PER CESSAZIONI dimostra come nel caso ivi trattato non vi siano maggiori oneri per le finanze pubbliche conseguenti alle assunzioni previste, rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente;
- nel paragrafo ASSUNZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL DL 104/2013 si dimostra come nel caso così individuato non vi siano ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente dall'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2013;
- nel paragrafo ASSUNZIONI SU POSTI GIÀ OCCUPATI DA SUPPLENTI ANNUALI si individua l'onere conseguente alle assunzioni nel caso preso in esame;
- nel paragrafo ASSUNZIONI SU POSTI GIÀ OCCUPATI DA SUPPLENTI SINO AL 30/6 si individua l'onere conseguente alle assunzioni nel caso preso in esame;
- nel paragrafo ASSUNZIONI SU NUOVI POSTI si individua l'onere conseguente alle assunzioni nel caso preso in esame.

NUMERO ASSUNTI PER FATTISPECIE

L'articolo 8 prevede l'assunzione di personale docente a tempo indeterminato, partizionabile nelle seguenti cinque fattispecie:

- assunti su posti in organico di diritto, già occupati da dipendenti a tempo indeterminato, resisi vacanti e disponibili dal 1° settembre 2015 a seguito di cessazioni dal servizio avvenute a qualunque titolo;
- assunti su posti in organico di diritto di sostegno di nuova costituzione a decorrere dal 1° settembre 2015, a seguito dell'attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2013;
- assunti dal 1° settembre 2015 su posti in organico di diritto esistenti e già vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2014/2015;
- assunti dal 1° settembre 2015 su posti in organico di fatto caratterizzati dall'essere stabili nel tempo, già attivati nell'anno scolastico 2014/2015, inclusi i posti di sostegno attivati da anni con carattere di stabilità oltre l'organico di diritto di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2013 nonché i cosiddetti *spezzoni*. Si tratta di posti che a seguito delle misure della presente legge entreranno in organico di diritto;
- assunti dal 1° settembre 2015 su posti in organico funzionale/di rete di nuova costituzione.



Si tratta di tutti i vincitori del concorso 2012, nonché di tutti gli iscritti nelle GaE per la primaria e la scuola secondaria, mentre degli iscritti GaE nella scuola dell'infanzia saranno assunti solo coloro che occorrono per coprire i posti comuni vacanti e disponibili.

In definitiva, l'articolo 8 prevede l'assunzione di 100.701 unità di personale docente, inclusi i soggetti da assumere sui posti di cui all'articolo 15 del DL n. 104/2013, così suddivise tra le fattispecie individuate a inizio paragrafo:

Tab. 1	Inf./Prim.	Sec. I*	Sec. II*	ITP
Assunti su posti liberi a seguito di cessazioni	8.292	4.854	5.102	288
Assunti su nuovi posti di sostegno - art.15 DL 104/2013	3.057	1.252	4.586	
Assunti su posti già vacanti e disponibili	5.515	3.015	7.996	309
Assunti su posti stabili già attivati (spezzoni)	2.237	1.558	3.725	103
Assunti su nuovi posti di organico, aggiuntivi	18.133	7.206	22.889	584
	37.234	17.885	44.298	1.284

ASSUNZIONI SU POSTI RESISI VACANTI E DISPONIBILI PER CESSAZIONI

Le assunzioni su posti in organico occupati nell'a.s. 2014/2015 da personale a tempo indeterminato, che si renderanno liberi al 1° settembre 2015 a seguito di cessazioni dal servizio a qualunque titolo, sono già previste nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili nel comparto Scuola a legislazione vigente.

Alle assunzioni in parola non conseguono quindi effetti per le finanze pubbliche rispetto ai saldi già programmati, né negativi né positivi. Infatti non può nemmeno dirsi che alle stesse assunzioni consegua un risparmio, sebbene il personale cessato goda di un trattamento stipendiale collegato all'anzianità di servizio ben superiore a quello tipico di un neo-assunto. Detto differenziale negativo tra retribuzioni degli assunti e dei cessati è già inserito nei saldi di finanza pubblica, per la parte che non occorre alla copertura degli scatti di anzianità del personale rimasto in servizio, viste le regole sottostanti la determinazione delle previsioni di bilancio pluriennali per i capitoli delle spese fisse di personale.

Tab. 3	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Onere per assunzioni su posti liberi a seguito di cessazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ASSUNZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL DL 104/2013

Le assunzioni sui nuovi posti di sostegno da istituire al 1° settembre 2015 ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del decreto-legge n. 104/2013 trovano copertura come descritto nella relazione tecnica alla medesima norma, cui si rimanda.

Tab. 4	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Onere per assunzioni su nuovi posti di sostegno istituiti ai sensi art.15 DL104/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSUNZIONI SU POSTI GIÀ OCCUPATI DA SUPPLENTI ANNUALI

Le assunzioni sui posti curricolari o comuni vacanti e disponibili, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti annuali, comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, in conseguenza del riconoscimento dell'anzianità di servizio, sia per la ricostruzione iniziale di carriera che per la successiva progressione stipendiale.

In base ai dati relativi alle immissioni in ruolo degli anni passati, si ritiene che i docenti neo-immessi avrebbero la seguente distribuzione di anzianità:

Tab. 5	Anzianità	Pct	Anzianità	Pct
Distribuzione neo-assunti per anzianità economica	0	0,32%	12	3,69%
	1	0,46%	13	1,84%
	2	2,15%	14	0,89%
	3	4,48%	15	0,49%
	4	12,24%	16	0,32%
	5	8,49%	17	0,40%
	6	11,22%	18	0,24%
	7	14,02%	19	0,19%
	8	13,10%	20	0,04%
	9	10,96%	21	0,02%
	10	8,86%	22	0,03%
	11	5,55%	23	0,00%

Si tratta della distribuzione tra le anzianità di servizio riscontrata, a seguito della ricostruzione di carriera, per i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2011/2012.

Detta distribuzione conduce, verosimilmente, ad una sovrastima degli oneri finanziari conseguenti all'immissione in ruolo, per i seguenti motivi:



- il personale che verrà assunto ai sensi del piano in esame nell'anno scolastico 2011/2012 era collocato, nelle graduatorie ad esaurimento, in coda agli assunti del 2011/2012 e di quelli degli anni successivi. I primi in graduatoria tra i nuovi assunti erano quindi caratterizzati, all'epoca, da una anzianità di servizio inferiore a quella della tabella 5. All'anzianità posseduta al 2011/2012 possono aver aggiunto, nel frattempo, sino a quattro anni di servizio, sino a possedere una distribuzione di anzianità assimilabile a quella della tabella 5;
- a differenza che nel 2011/2012, oltre ai primi in graduatoria verranno però assunti anche i soggetti che li seguono, sino ad azzerare in molti casi le graduatorie stesse. Si tratta, in questo caso, di soggetti in massima parte privi di anzianità di servizio.

Con riferimento alle classi di anzianità economica del comparto scuola di cui al CCNL 4/8/2011:

Tab. 6	Classi	Pct
Distribuzione neo-assunti per classi stipendiali	0-8	66,48%
	9-14	31,79%
	15-20	1,68%
	21-27	0,05%
	28-34	
	35-...	

La norma prevede le seguenti immissioni in ruolo aggiuntive rispetto le facoltà assunzionali ordinarie, su posti già occupati da supplenti annuali (cfr. tabella 1):

Tab. 7	Inf./Prim.	Sec. I*	Sec. II*	ITP
Assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili	5.515	3.015	7.996	309

Le assunzioni saranno effettuate su posti di organico di diritto, che in assenza della norma proposta sarebbero stati coperti con supplenti annuali, remunerati per 12 mesi l'anno più tredicesima, senza diritto alla progressione di carriera e quindi in particolare senza diritto alla cosiddetta "ricostruzione di carriera".

Al termine del periodo di prova, cioè a settembre 2016, i neo-immessi in ruolo godranno invece di detta ricostruzione, successivamente alla quale si verificherà la progressione di carriera.



I neo assunti si distribuiranno come segue nelle varie classi di anzianità, a seguito della ricostruzione di carriera:

Tab. 8	Classi	Inf./Prim.	Sec. I*	Sec. II*	ITP
Assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili	0-8	3.666	2.004	5.316	206
	9-14	1.753	958	2.542	98
	15-20	93	51	134	5
	21-27	3	2	4	
	28-34				
	35-...				

Successivamente, i neo assunti godranno di una progressione di carriera, secondo le nuove regole stabilite dal decreto-legge.

Nel seguito, il computo degli effetti finanziari è svolto prevedendo la progressione di carriera per anzianità, secondo gli importi previsti dal citato CCNL.

Detti oneri finanziari sono computati in maniera distinta per:

- Le somme corrisposte a titolo di arretrati nell'anno 2016 a seguito della ricostruzione di carriera.
- Le somme corrisposte in conto competenza a decorrere dall'anno 2016 in poi.

Circa il primo punto, si tratta degli arretrati per i mesi da settembre a dicembre 2015, da corrispondere nella misura pari al differenziale stipendiale tra la prima classe e quella attribuita a ciascun soggetto a seguito della ricostruzione di carriera.

Detto differenziale è pari – inclusa la retribuzione professionale docenti e l'indennità di vacanza contrattuale – a quanto segue, lordo Stato:

Tab. 9	Classi	Inf/Prim.	Sec. I*	Sec. II*	ITP
Differenza stipendiale rispetto la classe economica iniziale, compresa la RPD e al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro e dell'IRAP	0-8				
	9-14	3.217	3.733	4.666	3.217
	15-20	6.684	7.654	8.839	6.684
	21-27	9.437	10.850	13.351	10.789
	28-34	13.075	14.905	17.228	14.404
	35-...	15.097	17.228	19.585	16.450

Per la copertura degli oneri relativi gli stipendi si provvede a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente per i posti curricolari o comuni attivati con carattere stabile nel tempo, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti annuali (sino al 31 agosto). Si provvederà, a tal fine, a trasferire le predette risorse, all'interno dei capitoli di cedolino unico, dai piani



gestionali relativi il pagamento del personale a tempo determinato ai piani gestionali relativi il pagamento del personale di ruolo.

Moltiplicando i dati della tabella 8 per quelli della tabella 9 e poi per 4/12mi, si ottiene l'importo da riconoscere ai neo-assunti nel 2016 a titolo di arretrati:

Tab. 10

Arretrati a seguito della ricostruzione di carriera, che avviene al termine del periodo di prova, che per i docenti dura un anno scolastico.

Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
0-8				
9-14	1,88	1,19	3,95	0,11
15-20	0,21	0,13	0,39	0,01
21-27	0,01	0,01	0,02	
28-34				
35-...				
Totale	2,10	1,33	4,37	0,12

Gli effetti sul saldo netto da finanziare – SNF – conseguenti alla ricostruzione di carriera, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, sono dunque pari a (degli effetti a regime, ulteriori rispetto gli arretrati, si tiene conto nelle tabelle successive):

Tab. 11

SNF per arretrati ad assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili

2015	2016	2017	2018	2019	2020
0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2022	2023	2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dal 2016 in poi, si somma inoltre l'onere, crescente nel tempo, conseguente ai passaggi alle classi stipendiali successive, di cui si dà conto nel seguito.

Per il computo degli effetti finanziari non si è tenuto conto delle future cessazioni dal servizio del personale interessato dal piano assunzionale straordinario, supponendo al fine di giungere ad una stima prudenziale degli effetti sui saldi di finanza pubblica, che nel periodo considerato nessuno vada in pensione tra i nuovi assunti. Considerato che l'età media degli stessi è di 41 anni, si può in effetti stimare che gran parte di loro andrà in pensione tra il 15mo e il 25mo anno successivo al piano assunzionale straordinario.

Più precisamente, applicando il medesimo metodo di calcolo già utilizzato per il computo della ricostruzione di carriera in poi, tenendo conto dello scorrere del tempo, si ricava:



Tab. 12

Docenti Inf/Prim.										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	2.944	2.171	1.552	1.084	409	162	43	18		
9-14	2.426	3.098	3.513	3.675	3.862	3.504	2.900	2.153	1.552	1.083
15-20	140	231	421	705	1.176	1.753	2.427	3.098	3.514	3.676
21-27	5	15	29	51	68	94	142	241	434	727
28-34						2	3	5	15	29
35 e ss										
Docenti Secondaria I*										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	1.609	1.187	848	592	223	88	24	10		
9-14	1.327	1.694	1.921	2.010	2.112	1.917	1.585	1.176	849	593
15-20	76	126	230	385	643	958	1.327	1.694	1.921	2.009
21-27	3	8	16	28	37	51	77	132	237	397
28-34						1	2	3	8	16
35 e ss										
Docenti Secondaria II*										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	4.268	3.147	2.250	1.571	593	234	62	26		
9-14	3.519	4.493	5.094	5.329	5.599	5.082	4.207	3.122	2.251	1.571
15-20	202	334	610	1.022	1.705	2.542	3.518	4.492	5.094	5.329
21-27	7	22	42	74	99	136	205	349	629	1.054
28-34						2	4	7	22	42
35 e ss										
Insegnanti Tecnico-pratici										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	165	122	87	61	23	9	2	1		
9-14	136	173	196	206	216	197	163	120	87	60
15-20	8	13	24	39	66	98	136	174	197	206
21-27		1	2	3	4	5	8	14	24	41
28-34									1	2
35 e ss										

Moltiplicando per i valori della tabella 8, si ricava che il maggior onere, negli anni dal 2016 al 2025, per le future progressioni di carriera, è pari a:

Tab. 13	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inf/Prim.	8,79	11,65	14,39	17,02	20,93	23,90	26,93	29,97	32,77	35,29
Sec I*	5,57	7,37	9,10	10,75	13,21	15,06	16,94	18,83	20,56	22,14
Sec II*	18,30	24,21	29,72	34,89	42,52	48,03	53,53	59,05	64,31	69,23
ITP	0,49	0,65	0,81	0,96	1,18	1,34	1,52	1,70	1,87	2,04
TOTALE	33,14	43,89	54,03	63,61	77,83	88,33	98,92	109,56	119,51	128,70



L'onere complessivo per le assunzioni su posti già occupati da supplenti annuali è quindi pari a (tabella 10 più tabella 13):

Tab. 14

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	41,05	43,89	54,03	63,61	77,83	88,33	98,92	109,56	119,51	128,70

ASSUNZIONI SU POSTI GIÀ OCCUPATI DA SUPPLENTI SINO AL 30/6

Vi sono posti curricolari o comuni attivati con carattere stabile nel tempo, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti sino al termine delle attività didattiche. Si tratta dei posti di sostegno attivati in deroga oltre il limite dell'organico di diritto di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2013 e dei cosiddetti *spezzoni*, cioè ore di insegnamento curricolare, da erogare necessariamente per adempiere agli obblighi formativi nei confronti degli alunni, ma non aggregati a formare posti interi poiché non raggiungono presso la specifica scuola l'entità dell'orario settimanale d'obbligo proprio del grado di istruzione in questione.

Le assunzioni sui posti in questione comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, per due distinti motivi:

- I supplenti "sino al 30 giugno" altrimenti detti "sino al termine delle attività didattiche" non percepiscono stipendio nei mesi di luglio ed agosto. Percepiscono, cioè, dieci mensilità l'anno più la relativa porzione di tredicesima. I docenti assunti in ruolo su detti posti in esecuzione del piano avranno invece diritto a tredici mensilità piene l'anno.
- In conseguenza del riconoscimento dell'anzianità di servizio, sia per la ricostruzione iniziale di carriera che per la successiva progressione stipendiale. Per i motivi illustrati nei paragrafi precedenti, i relativi conteggi saranno effettuati sulla base delle regole sottostanti la progressione economica per anzianità prevista dal CCNL 4/8/2011.

La norma prevede le seguenti immissioni in ruolo aggiuntive rispetto le facoltà assunzionali ordinarie, su posti già occupati da supplenti "sino al 30 giugno" (cfr. tabella 2):

Tab. 15	Inf./Prim.	Sec. I*	Sec. II*	ITP
Assunti su posti di o.d. già occupati da supplenti sino al 30/6	2.237	1.558	3.725	103

Al termine del periodo di prova, cioè a settembre 2016, i neo-immessi in ruolo godranno della ricostruzione, successivamente alla quale si verificherà la progressione di carriera.

I neo assunti si distribuiranno come segue nelle varie classi di anzianità, a seguito della ricostruzione di carriera:



Tab. 16

Assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili

Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
0-8	1.487	1.036	2.476	68
9-14	711	495	1.184	33
15-20	38	26	63	2
21-27	1	1	2	0
28-34				
35-...				

Successivamente, i neo assunti godranno di una progressione di carriera.

Il computo degli effetti finanziari è svolto prevedendo la progressione di carriera per anzianità, secondo gli importi previsti dal CCNL 4/8/2011.

Detti oneri finanziari sono computati in maniera distinta per:

- Le somme corrisposte a titolo di arretrati nell'anno 2016 a seguito della ricostruzione di carriera.
- Le somme corrisposte in conto competenza a decorrere dall'anno 2016 in poi.

Circa il primo punto, si tratta degli arretrati per i mesi da settembre a dicembre 2015, da corrispondere nella misura pari al differenziale stipendiale tra la prima classe e quella attribuita a ciascun soggetto a seguito della ricostruzione di carriera.

Detto differenziale è indicato in tabella 9.

Moltiplicando i dati della tabella 16 per quelli della tabella 9 e poi per 4/12mi, si ottiene l'importo da riconoscere ai neo-assunti nel 2016 a titolo di arretrati:

Tab. 17

Effetti finanziari della ricostruzione di carriera, che avviene al termine del periodo di prova, che per i docenti dura un anno scolastico. Questa tabella presenta gli effetti in ragione d'anno

Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
0-8				
9-14	0,76	0,62	1,84	0,04
15-20	0,08	0,07	0,18	0,00
21-27	0,00	0,00	0,01	0,00
28-34				
35-...				
Totale	0,85	0,69	2,03	0,04

Gli effetti sul saldo netto da finanziare – SNF – conseguenti alla ricostruzione di carriera, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, sono dunque pari a:



Tab. 18

SNF per ricostruzioni su posti di o.d. già vacanti e disponibili

2015	2016	2017	2018	2019	2020
0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2022	2023	2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dal 2016 in poi, si somma inoltre l'onere, crescente nel tempo, conseguente ai passaggi alle classi stipendiali successive, di cui si dà conto nel seguito, utilizzando il medesimo metodo di calcolo illustrato al paragrafo precedente.

Gli effetti, in questo caso, sono dati dal differenziale stipendiale, in funzione della classe di anzianità raggiunta da ciascuno dei neo immessi in ruolo, tra lo stipendio di un supplente "sino al 30 giugno" e quello di un docente di ruolo. Detta differenza, tenuto conto anche dello stipendio da riconoscere nei mesi di luglio ed agosto, è esposta nella tabella successiva:

Tab. 19

Differenza stipendiale rispetto la classe economica iniziale, compresa la RPD e al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro e dell'IRAP

Classi	Inf./Prim.	Sec. I*	Sec. II*	ITP
0-8	5.318	5.733	5.733	5.318
9-14	8.535	9.466	10.399	8.535
15-20	12.003	13.388	14.572	12.003
21-27	14.755	16.583	19.084	16.107
28-34	18.393	20.639	22.962	19.722
35-...	20.415	22.962	25.318	21.768

Per la copertura degli oneri relativi i dieci dodicesimi dello stipendio si provvede a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente per i posti curricolari o comuni attivati con carattere stabile nel tempo, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti sino al termine delle attività didattiche. Si provvederà, a tal fine, a trasferire le predette risorse, all'interno dei capitoli di cedolino unico, dai piani gestionali relativi il pagamento del personale a tempo determinato ai piani gestionali relativi il pagamento del personale di ruolo.

Circa la distribuzione dei neo assunti nelle classi di anzianità, in funzione del tempo, applicando il medesimo metodo di calcolo già utilizzato per il computo della ricostruzione di carriera in poi, tenendo conto dello scorrere del tempo, si ricava:

Tab. 20

Docenti Inf/Prim.										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	1.194	880	629	440	166	66	17	7		
9-14	984	1.257	1.425	1.490	1.566	1.421	1.178	873	630	439
15-20	57	94	171	286	477	711	984	1.257	1.425	1.491
21-27	2	6	12	21	28	38	57	98	176	295
28-34						1	1	2	6	12
35 e ss										



Tab. 20

Docenti Secondaria I*										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	832	613	438	306	115	46	12	5		
9-14	686	876	993	1.039	1.092	991	819	609	438	307
15-20	39	65	119	199	332	495	686	875	993	1.038
21-27	1	4	8	14	19	26	40	68	123	205
28-34							1	1	4	8
35 e ss										
Docenti Secondaria II*										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	1.988	1.466	1.048	732	276	109	29	12		
9-14	1.640	2.093	2.374	2.483	2.609	2.368	1.959	1.454	1.049	732
15-20	94	156	284	476	794	1.184	1.639	2.093	2.373	2.483
21-27	3	10	19	34	46	63	96	163	293	491
28-34						1	2	3	10	19
35 e ss										
Insegnanti Tecnico-pratici										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	55	41	29	20	8	3	1			
9-14	45	58	65	69	72	65	54	40	29	19
15-20	3	4	8	13	22	33	45	58	66	69
21-27			1	1	1	2	3	5	8	14
28-34										1
35 e ss										

Moltiplicando per i valori della tabella 19, si ricava che il maggior onere, negli anni dal 2016 al 2025, per le future progressioni di carriera, è pari a:

Tab. 21	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inf/Prim.	15,46	16,63	17,74	18,80	20,39	21,59	22,81	24,06	25,19	26,22
Sec I*	11,80	12,74	13,64	14,49	15,76	16,70	17,69	18,66	19,56	20,37
Sec II*	29,88	32,64	35,20	37,60	41,16	43,73	46,30	48,87	51,31	53,60
ITP	0,71	0,76	0,82	0,87	0,94	1,00	1,05	1,12	1,17	1,24
TOTALE	57,86	62,77	67,39	71,76	78,24	83,02	87,86	92,70	97,23	101,42

ASSUNZIONI SU NUOVI POSTI

Il piano assunzionale consentirà di assumere più docenti rispetto quanti sono occupabili sui posti esistenti a legislazione pre-vigente.

In particolare, la norma consente le seguenti immissioni in ruolo aggiuntive rispetto i posti a legislazione pre-vigente:

Tab. 22	Inf./Prim.	Sec. I*	Sec. II*	ITP
Assunti su nuovi posti di organico, aggiuntivi	18.133	7.206	22.889	584



Le assunzioni saranno effettuate su posti curricolari o comuni di nuova istituzione, in corrispondenza a nuovi ordinamenti, ovvero su posti funzionali. In entrambi i casi comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, determinati dalla necessità di pagare altrettanti stipendi in più.

Detti stipendi sono pari a quelli iniziali previsti dal CCNL 4/8/2011 per tutto il periodo di prova. Al termine di detto periodo, cioè a settembre 2016, i neo-immessi in ruolo godranno invece della ricostruzione di carriera, successivamente alla quale si verificherà la progressione di carriera.

I neo assunti si distribuiranno come segue nelle varie classi di anzianità, a seguito della ricostruzione di carriera:

Tab. 23	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili	0-8	12.055	4.791	15.217	388
	9-14	5.764	2.291	7.276	186
	15-20	305	121	385	10
	21-27	9	4	11	0
	28-34				
	35-...				

Successivamente, i neo assunti godranno di una progressione di carriera, secondo le nuove regole stabilite dal disegno di legge.

Il computo degli effetti finanziari è svolto prevedendo la progressione di carriera per anzianità, secondo gli importi previsti dal CCNL 4/8/2011.

Detti oneri finanziari sono computati in maniera distinta per:

- Le somme corrisposte a titolo di arretrati nell'anno 2016 a seguito della ricostruzione di carriera.
- Le somme corrisposte in conto competenza a decorrere dall'anno 2016 in poi.

Circa il primo punto, si tratta degli arretrati per i mesi da settembre a dicembre 2015, da corrispondere nella misura pari al differenziale stipendiale tra la prima classe e quella attribuita a ciascun soggetto a seguito della ricostruzione di carriera.

Detto differenziale è indicato in tabella 9.

Moltiplicando i dati della tabella 23 per quelli della tabella 9 e poi per 4/12mi, si ottiene l'importo da riconoscere ai neo-assunti nel 2016 a titolo di arretrati:

Tab. 24	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Effetti finanziari della ricostruzione di carriera, che avviene al termine del periodo di prova, che per i docenti dura un anno	0-8				
	9-14	6,18	2,85	11,32	0,20



scolastico. Questa tabella presenta gli effetti in ragione d'anno	15-20	0,68	0,31	1,13	0,02
	21-27	0,03	0,01	0,05	0,00
	28-34				
	35-...				
	Totale	6,89	3,17	12,50	0,22

Gli effetti sul saldo netto da finanziare – SNF – conseguenti alla ricostruzione di carriera, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, sono dunque pari a:

Tab. 25	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SNF per ricostruzioni su posti di o.d. già vacanti e disponibili	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dal 2016 in poi, si somma inoltre l'onere, crescente nel tempo, conseguente ai passaggi alle classi stipendiali successive, di cui si dà conto nel seguito.

Per il computo degli effetti finanziari non si è tenuto conto, a fini prudenziali, delle future cessazioni dal servizio del personale interessato dal piano assunzionale straordinario.

Gli effetti, in questo caso, sono dati dallo stipendio complessivo come definito dal CCNL 4/8/2011, al lordo Stato (inclusa tredicesima, RPD e IVC):

Tab. 26	Classi	Inf./Prim.	Sec. I*	Sec. II*	ITP
Differenza stipendiale rispetto la classe economica iniziale, compresa la RPD e al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro e dell'IRAP	0-8	31.910	34.400	34.400	31.910
	9-14	35.127	38.133	39.066	35.127
	15-20	38.594	42.055	43.239	38.594
	21-27	41.347	45.250	47.751	42.699
	28-34	44.985	49.306	51.629	46.314
	35-...	47.007	51.629	53.985	48.360

Circa la distribuzione dei neo assunti nelle classi di anzianità, in funzione del tempo, applicando il medesimo metodo di calcolo già utilizzato per il computo della ricostruzione di carriera in poi, tenendo conto dello scorrere del tempo nonché del fatto che nel 2015 tutto il personale neo-assunto, in attesa della ricostruzione, si colloca nella prima classe di anzianità, si ricava:

Tab. 27	Docenti Inf/Prim.										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	18.133	9.679	7.137	5.103	3.563	1.344	531	141	58		
9-14		7.979	10.187	11.552	12.086	12.698	11.525	9.538	7.080	5.102	3.563



XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

15-20		459	758	1.384	2.317	3.866	5.764	7.979	10.187	11.553	12.086
21-27		16	51	94	167	225	308	466	792	1.427	2.390
28-34							5	9	16	51	94
35 e ss											
Docenti Secondaria I*											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	7.206	3.847	2.836	2.028	1.416	534	211	56	23		
9-14		3.171	4.049	4.591	4.803	5.047	4.579	3.790	2.814	2.028	1.416
15-20		182	301	550	921	1.536	2.291	3.171	4.048	4.591	4.803
21-27		6	20	37	66	89	123	185	315	567	950
28-34							2	4	6	20	37
35 e ss											
Docenti Secondaria II*											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	22.889	12.218	9.009	6.441	4.498	1.696	671	179	73		
9-14		10.071	12.859	14.583	15.255	16.029	14.546	12.040	8.936	6.441	4.497
15-20		579	957	1.746	2.925	4.880	7.276	10.071	12.859	14.583	15.256
21-27		21	64	119	211	284	389	588	1.000	1.801	3.017
28-34							7	11	21	64	119
35 e ss											
Insegnanti Tecnico-pratici											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	584	312	230	164	115	43	17	5	2		
9-14		256	328	372	389	409	371	307	227	164	115
15-20		15	24	45	75	125	186	257	328	372	389
21-27		1	2	3	5	7	10	15	26	46	77
28-34									1	2	3
35 e ss											

In questo caso, per il calcolo degli oneri finanziari conseguenti

Moltiplicando per i valori della tabella 26, si ricava che il maggior onere, negli anni dal 2016 al 2025, per le future progressioni di carriera, è pari a:

Tab. 28	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inf/Prim.	192,87	607,51	616,94	625,92	634,56	647,43	657,20	667,15	677,17	686,39	694,65
Sec I*	82,63	261,18	265,52	269,64	273,58	279,45	283,88	288,38	292,89	297,05	300,80
Sec II*	262,46	839,78	856,70	872,46	887,24	909,11	924,89	940,63	956,46	971,49	985,55
ITP	6,21	19,57	19,87	20,17	20,44	20,86	21,18	21,50	21,85	22,17	22,48
TOTALE	544,18	1.728,04	1.759,04	1.788,18	1.815,83	1.856,86	1.887,15	1.917,66	1.948,37	1.977,11	2.003,48

ONERE COMPLESSIVO

Il piano assunzionale comporterà quindi il seguente onere complessivo:

Tab. 29	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTALE	544,18	1.853,35	1.865,70	1.909,60	1.951,20	2.012,93	2.058,50	2.104,44	2.150,63	2.193,85	2.233,60



Articolo 9 – Periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo

La norma dispone che la definitiva immissione nei ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo è subordinata ad un periodo di prova e formazione, previsto, tra l'altro anche per i passaggi di cattedra e di ruolo verso altro grado di istruzione.

Ai relativi oneri si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio già destinati a legislazione vigente alla formazione iniziale del personale scolastico.

Le istituzioni scolastiche potranno inoltre provvedere autonomamente ad iniziative di formazione nei confronti del personale già in servizio o neoassunto a valere sulle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico peraltro incrementate ai sensi dell'art. 2 comma 16 del presente provvedimento.

Il comma 3 prevede inoltre che il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, sentiti il Collegio dei docenti e il Consiglio di istituto. A tale proposito, il dirigente scolastico potrà prevedere un compenso in favore del docente individuato con funzioni di tutor a valere sulle risorse del MOF ovvero a valere sulle risorse per il funzionamento delle istituzioni scolastiche nel caso decida di provvedere avvalendosi di personale docente esterno all'istituzione scolastica di competenza mediante contratti di prestazione d'opera.

Articolo 10 – Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

La norma istituisce, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la Carta del docente dell'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico per l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado da utilizzare per l'acquisto di libri e testi di natura didattico-scientifica, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi di studio, per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre e eventi culturali in genere. La somma di cui alla carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. La presente disposizione si applica a tutto il personale docente di ruolo che, tenuto conto anche del piano assunzionale straordinario di cui al presente provvedimento, ammonta complessivamente a 762.274 unità (600.839 unità l'organico di diritto per l'a.s. 2014/2015 a cui si aggiungono circa 93.000 docenti per il sostegno, 48.812 docenti assunti sui nuovi posti per l'organico per il potenziamento dell'offerta formativa, circa 12.000 docenti di religione e 7.623 posti che con il presente provvedimento verranno strutturati nell'organico dell'autonomia). Moltiplicando il numero di docenti di ruolo potenzialmente beneficiari dell'iniziativa per euro 500,00 si ottiene una spesa pari ad euro 381.137.000,00 a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. All'inizio di ciascun anno scolastico verrà assegnata la carta ai beneficiari



ovvero verrà ricaricato l'importo previsto che avrà validità sino alla conclusione dello stesso anno scolastico. Non si prevedono i costi di produzione e diffusione delle carte in quanto il servizio sarà affidato in concessione ad un gestore mediante stipula di apposito contratto di sponsorizzazione gratuita a seguito dell'espletamento di una procedura di gara.

Pertanto, il comma 3 autorizza la spesa pari ad euro 381,137 milioni a decorrere dall'anno 2015. Nei limiti di tali risorse si provvede alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.

I successivi commi 4 e 5 dispongono l'obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo, nel limite delle risorse finanziarie autorizzate pari ad euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2016.

A tale proposito, per quanto concerne la formazione in servizio per i docenti è stato definito un modello di formazione innovativo indirizzato a tutti i docenti, composto da 50 ore di attività, strutturate in modo da ridurre i costi di docenza anche utilizzando la formazione tra pari e un sistema gestionale on-line.

Il percorso è suddiviso in 4 fasi:

- 1) condivisione del percorso formativo (incontri di accoglienza e fine corso per la durata complessiva di 5 ore a gruppi di massimo 250 docenti);
- 2) laboratori formativi dedicati (4 laboratori dedicati ad approfondimenti di 3 ore ciascuno a gruppi di massimo 30 docenti e 4 ore di autoformazione e rielaborazione dell'esperienza);
- 3) attività peer to peer (5 ore di affiancamento di ciascun docente ad un tutor della scuola per scambio di esperienze tra pari e 4 ore di autoformazione e rielaborazione dell'esperienza);
- 4) formazione on-line (20 ore di formazione on-line su piattaforma informatica).

Per quanto riguarda la formazione on-line è stimato un costo di euro 300.000.

La determinazione del costo è stata effettuata sulla base dei contratti quadro AGID SPC e considerando la metrica di misura del software del function point E&QFP indicata dal manuale applicativo sulle strategie di acquisizione del software redatto dal CNIPA (ora AGID) nella versione 3.4 del febbraio 2009.

Le attività necessarie e le relative stime dei costi della formazione-on line sono pertanto così come di seguito determinate:

- 1) L'elaborazione e l'aggiornamento annuale dei contenuti e materiali formativi (video, slide e documenti) per 50 ore di lezione on-line su materie disciplinari e trasversali (stimato in 50 giornate/uomo ad un costo di 200 euro a giornata per un totale di 10.000 euro)
- 2) Lo sviluppo della piattaforma on-line e-learning (stimato in 1.100 function point ad un costo di 100 euro a function point per un totale di 110.000 euro)
- 3) Lo sviluppo di un sistema on-line di gestione del piano nazionale di formazione (stimato in 1.100 function point, ad un costo di 100 euro a function point per un totale di 110.000 euro)



- 4) La manutenzione evolutiva annuale della piattaforma on-line di e-learning e della piattaforma di gestione del piano di formazione (stimata in 300 function point ad un costo di 100 euro a function point per un totale di 30.000)
- 5) Web-hosting annuale della piattaforma on-line di e-learning e della piattaforma di gestione del piano di formazione (Costi stimati prendendo come riferimento il Contratto quadro AGID del Sistema pubblico di connettività pari a euro 40.000 per il servizio di connettività L5 1Gb/s).

ore	Condivisione del percorso formativo	Laboratori formativi dedicati	Peer to peer	e-tutor	Formazione on line	Totale
relazioni/laboratori/osservazione/tutoraggio	5	12	5	2		22
autofornazione	0	4	4		20	28
costo	€ 200,00	€ 300,00	€ 31,00	€ 10,00	€ 0,00	
costo orario	€ 40,00	€ 25,00	€ 6,20	€ 5,00	€ 0,00	
n. corsi	3.049	25.409				
totale costi	€ 609.819,20	€ 7.622.740,00	€ 23.630.494,00	€ 7.622.740,00	300.000	€ 39.785.793,20

Tale formazione è rivolta a 762.274 docenti ed i costi distribuiti per le differenti attività sono consultabili nella tabella in allegato. Per ciascun docente è previsto un costo di formazione pari a 52,20 euro per un totale stimato di euro € 39.785.793,20.

Al maggiore onere del presente articolo si provvede ai sensi di quanto disposto dalla norma di copertura di copertura finanziaria.

Articolo 11 – Valorizzazione del merito del personale docente

Il presente articolo consente al dirigente scolastico di assegnare annualmente al personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un bonus per la valorizzazione del merito, sulla base della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovatività e di contributo al miglioramento complessivo della scuola. Per tale finalità, a decorrere dall'anno 2016, è istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui, che sarà ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, pari ad euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 si provvede ai sensi di quanto disposto dalla norma di copertura finanziaria.



Articolo 12 – Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e Fondo per il risarcimento

La norma prevede, al comma 1, che i contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi.

Il successivo comma 2 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del "Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi", con una dotazione finanziaria di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 annui. Nel limite delle predette risorse, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca potrà provvedere al pagamento degli indennizzi in argomento.

Ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 si provvede ai sensi di quanto disposto dalla norma di copertura finanziaria.

Articolo 13 – Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche

La norma prevede la possibilità per tutte le Amministrazioni, di far transitare nei propri ruoli il personale docente, educativo ed ATA, che si trova attualmente in posizione di comando presso ciascuna Amministrazione interessata, mediante l'utilizzo delle rispettive facoltà assunzionali.

Il personale potenzialmente interessato dalla norma proposta è il seguente:

- 1.071 unità di personale utilizzato presso gli USR del MIUR. Si tratta di quota parte del contingente attuale di 1.371 utilizzati, dei quali però 300 unità afferiscono -ad oggi - all'articolo 26, comma 8, della legge 448/1988, fatta salva dall'articolo 1, comma 331, della legge di stabilità per il 2015;
- circa 2.200 unità di personale utilizzato presso amministrazioni diverse dal MIUR - Presidenza della Repubblica, Camera, Senato, Corte dei Conti, ARaN, altri Ministeri, ecc.

Non sono invece interessati dalla norma proposta:

- le 300 unità di personale (ridotte a 150 dal 1° settembre 2015) utilizzate dal MIUR ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 448/1988;
- le 200 unità di personale utilizzate presso enti ed associazioni ai sensi del citato articolo 26, comma 8, della legge 448/1988;



- le 700 unità di personale utilizzate presso le università in qualità di tutor dei percorsi TFA, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 315/1998;
- i distacchi sindacali;
- il personale impiegato presso il MAE per la gestione delle scuole italiane all'estero.

La norma, ad ogni modo, non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti, le Amministrazioni che decideranno di offrire al personale scolastico comandato la possibilità di transitare nei loro ruoli, dovranno utilizzare, a tal fine, le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, che costituiscono anche limite di spesa per i transiti.

Articolo 14 – Open Data

La norma prevede l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola. Per la realizzazione di tale intervento, il comma 5 autorizza la spesa pari ad euro 1 milione per l'anno 2015 per sostenere i costi d'investimento iniziali ed euro 0,1 milioni a decorrere dall'anno 2016 per le spese di gestione e mantenimento e per finanziare attività di partecipazione e riuso innovativo che abbiano ad oggetto i dati pubblicati.

Al maggiore onere si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo di copertura finanziaria del presente provvedimento.

Articolo 15 – Cinque per mille

La norma in questione prevede al comma 1, lettera a) l'inclusione delle istituzioni scolastiche statali tra i destinatari del riparto di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente; al comma 1, lettera b) che tutte le istituzioni scolastiche statali sono ammesse al predetto riparto con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute; al comma 1, lettera c) che la quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, per essere destinate alle singole istituzioni beneficiarie in maniera proporzionale alle scelte espresse. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che si tratta di una diversa ripartizione di un fondo il cui stanziamento è dato.

Articolo 16 – School bonus



La norma in esame dispone, per le erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, un credito di imposta del 65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2015 e nel 2016 e del 50% per quelle effettuate nel 2017. Il credito di imposta spetta alle persone fisiche, agli Enti non Commerciali ed ai soggetti titolari di reddito di impresa. Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

In base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2014, risulta un ammontare di erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di circa 22,3 milioni di euro. Per gli ENC ed i titolari di reddito di impresa si stima un ammontare per tali erogazioni di circa 11,4 milioni di euro. Nell'ipotesi che tali ammontari siano rappresentativi delle somme oggetto della presente agevolazione, rivalutando all'anno 2015, ripartendo le somme in tre rate ed applicando le aliquote per calcolare il credito di imposta, si stima la seguente rata di competenza annua (in milioni di euro):

	Anni 2015 e 2016	2017
Persone Fisiche	-5	-3,9
ENC e titolari di reddito di impresa	-2,5	-1,9

Considerando l'effetto di cumulo negli anni, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2015 e che il credito sia fruibile per intero in ciascun anno successivo a quello in cui viene effettuata l'erogazione, l'andamento di cassa risulta il seguente (in milioni di euro):

Credito di imposta (School Bonus)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persone Fisiche	0	-5	-10	-13,9	-8,9	-3,9	0
ENC e titolari di reddito impresa	0	-2,5	-5	-6,9	-4,4	-1,9	0
Totale	0	-7,5	-15	-20,8	-13,3	-5,8	0

Articolo 17 – Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica

La norma in esame prevede la detraibilità del 19% delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia e del primo ciclo del sistema nazionale di istruzione di cui all'art.1 legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a 400 euro.

In base ai dati del Miur il numero di alunni che nell'anno scolastico 2013/14 hanno frequentato una scuola paritaria sono circa 874.000, di cui 622.000 infanzia, 186.000 primaria, e 66.000 secondaria I grado. Considerando il tetto massimo di spesa detraibile prevista dalla norma pari a euro 400,00 ad alunno, si stima un ammontare totale di detrazione di circa 66,4 milioni di euro.



Di seguito l'andamento di cassa, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dal 2015 (in milioni di euro):

	2015	2016	2017
IRPEF	0	-116,2	-66,4

La norma prevede altresì che per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa, rimane fermo il beneficio previsto alla lettera i-octies), comprensivo della "contribuzione volontaria" da parte delle famiglie, che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che gli effetti finanziari relativi sono stati già quantificati e scontati sui saldi di finanza pubblica con il decreto-legge n. 7 del 2007 che ne aveva previsto l'intervento.

Articolo 18 – Scuole innovative

La norma prevede un avviso pubblico per l'individuazione di idee progettuali per la costruzione di scuole nuove nonché inclusive, innovative da un punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico e dell'efficientamento energetico nonché aperte alle esigenze del territorio. I migliori progetti individuati da una Commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio, potranno essere premiati e potrà essere proposto un loro coordinamento al fine di individuare il modello ovvero i modelli migliori costituenti i nuovi ambienti di apprendimento da implementare. Sulla base dei modelli individuati gli enti locali interessati alla costruzione di una nuova scuola propongono il proprio progetto alla regione competente che individua e seleziona il migliore progetto ai fini dell'assegnazione del finanziamento. Considerato che una scuola nuova di medie dimensioni costa circa 5 milioni di euro e ipotizzando la costruzione di circa 30 scuole che rispondono ai criteri indicati in tutto il territorio nazionale, è stata ipotizzata una spesa di circa 300 milioni di euro. Per la realizzazione delle scuole, sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a 300 milioni di euro nel triennio 2015 – 2017. La norma comporta quindi un onere, costituito dai canoni di locazione da corrispondere all'Inail, proprietario degli edifici, pari ad euro 3 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 9 milioni a decorrere dall'anno 2018.

Al maggiore onere si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo di copertura finanziaria.

Articolo 19 – Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici

Comma 1: la norma è di carattere ordinamentale in quanto semplicemente consente la partecipazione della Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del



Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica. Non comporta quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2: la norma intende considerare la programmazione di interventi di edilizia scolastica definita ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, quale programmazione nazionale che definisce l'intero fabbisogno triennale in materia di edilizia scolastica. Trattandosi di norma di carattere ordinamentale, anche per la parte che estende alcuni poteri derogatori e semplificazioni procedurali a tutte le procedure di edilizia scolastica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3: la norma prevede che le risorse di cui alla legge n. 23 del 1996 siano accertate attraverso una procedura di monitoraggio sulla base delle risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente. Le economie sono poi destinate a ulteriori interventi di edilizia scolastica. La norma prevede quindi un utilizzo più efficace delle risorse che restano nella disponibilità di Cassa depositi e prestiti e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4: la norma prevede termini e modalità precise per il monitoraggio delle risorse già presenti presso le Regioni e ad esse assegnate ai sensi dell'art. 4 della legge n. 23 del 1996. Trattandosi di un utilizzo più efficace ed immediato delle risorse già disponibili nei bilanci delle regioni, questa norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5: la norma prevede che agli eventuali maggiori oneri derivanti eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi in questione ed alle conseguenti restituzioni delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, si fa fronte con corrispondente decurtazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

Comma 6: la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa prevede una riduzione della sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, da applicare nel 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 2014, per un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso del 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Infatti, tenuto conto che, per motivi prudenziali, gli effetti delle sanzioni non sono scontati sui saldi di finanza pubblica, la norma in esame non comporta un peggioramento degli stessi.

Comma 7: la norma intende consentire agli enti locali beneficiari di finanziamenti di cui all'articolo 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002 l'utilizzo delle economie di gara al fine di garantire la prosecuzione e il completamento dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Viene previsto, inoltre, che le somme non utilizzate in quanto i relativi interventi non sono stati avviati siano destinate dal CIPE ad altri interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale 2015-2017. Si prevede, altresì, la revoca e la riprogrammazione dei finanziamenti assegnati ai sensi dell'articolo 18, lett. b) del decreto legge n. 185/2008 e



dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 183/2011 per i quali gli enti beneficiari non trasmettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Trattandosi di risorse già disponibili a legislazione vigente, di cui viene previsto l'utilizzo per le medesime finalità, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 8 e 9: si tratta di una semplice norma di proroga al 31 dicembre 2018 per l'utilizzo delle risorse inserite nel Fondo rotativo per la progettualità, destinando prioritariamente le risorse a progetti per le zone a maggior rischio sismico.

Comma 10: è norma di carattere ordinamentale che prevede procedure semplificate e termini perentori per il rilascio di pareri, visti e nulla-osta nell'ambito delle procedure di somma urgenza per interventi di edilizia scolastica. La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 11: La disposizione fa slittare al 1° novembre 2015 la previsione dell'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, secondo la quale per gli appalti di lavori, servizi e forniture i Comuni non capoluogo di provincia debbano procedere tramite unioni di comuni ovvero mediante accordi consortili tra i Comuni medesimi. È norma di carattere ordinamentale. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 12: la norma prevede che le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, destinate alla realizzazione del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare 2 agosto 2011, n. 8-00143, non impegnate alla data di entrata in vigore del presente legge sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Si tratta di una diversa rifinalizzazione di risorse finanziarie già previste a legislazione vigente. Pertanto, non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 13: si prevedono delle attività di monitoraggio che saranno effettuate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 20 – Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici

Il presente articolo consente, nel limite della spesa autorizzata, pari ad euro 40 milioni per l'anno 2015, di finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e prevenire fenomeni di crollo dei relativi solai.

Al relativo onere si provvede ai sensi di quanto disposto dalla norma di copertura finanziaria.

Articolo 21 – Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione



Il presente articolo prevede la delega al Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riassetto, alla semplificazione ed alla codificazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di Sistema nazionale di istruzione e formazione, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) sistematicità delle disposizioni normative in materia di Sistema nazionale di istruzione e formazione
- b) rafforzamento dell'autonomia scolastica e dell'ampliamento delle competenze gestionali, organizzative ed amministrative delle istituzioni scolastiche
- c) riordino, dell'adeguamento, della semplificazione e del riordino del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria per l'accesso alla professione di docente, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione del ruolo sociale dell'insegnante, nonché delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per renderlo omogeneo alle modalità di accesso al pubblico impiego
- d) riordino delle modalità di assunzione e formazione del dirigente scolastico nonché del sistema di valutazione dello stesso conseguentemente al rafforzamento delle proprie funzioni
- e) adeguamento, della semplificazione e del riordino del diritto all'istruzione e alla formazione degli alunni e degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali (BES):
- f) adeguamento, della semplificazione e del riordino della *governance* della scuola e degli organi collegiali
- g) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché ai fini del raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale
- h) semplificazione del sistema formativo degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
- i) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie



- l) rendere effettivo il diritto allo studio su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia attraverso la definizione dei livelli essenziali;
- m) adeguamento, della semplificazione e del riordino della normativa concernente gli ausili digitali per la didattica e i relativi ambienti
- n) revisione, del riordino e dell'adeguamento della normativa in materia di istituzioni ed iniziative scolastiche italiane all'estero
- o) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze

Per la quantificazione dei maggiori oneri previsti dal presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" il quale prevede che, nel caso di leggi di delega comportanti maggiori oneri non quantificabili al momento del conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, del citato articolo 17 che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Articolo 22 – Deroghe

1. Trattasi di norma ordinamentale. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, il comma 3 prevede che, fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole italiane all'estero compatibilmente con le specifiche situazioni locali e comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 23 – Abrogazione e soppressione di norme



Trattasi di norma ordinamentale. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 24 – Copertura finanziaria

Il comma 1 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nel 2016, 1.865,70 milioni nel 2017, 1.909,60 milioni nel 2018, 1.951,20 milioni nel 2019, 2.012,93 milioni nel 2020, 2.058,50 milioni nel 2021, 2.104,44 milioni nel 2022, 2.150,63 milioni nel 2023, 2.193,85 milioni nel 2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dal 2025, rispetto a quelle determinate dall'articolo 19, comma 7, del decreto legge decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, nonché dall'art 15, commi 2 e 2 bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 8 novembre 2013, n. 128.

Il comma 2 prevede che è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente denominato "Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" con lo stanziamento pari a 11.683.000 euro per l'anno 2015, a 97.713.000 euro per l'anno 2016, a 134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.000 euro per l'anno 2018, a 47.863.000 euro per l'anno 2019, a 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 33.923.000 euro per l'anno 2022, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle economie e delle finanze, che potrà destinare un importo sino ad un massimo del 10 per cento del predetto fondo ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma 3, 20, comma 1, e dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a euro 1.000 milioni per l'anno 2015, ed euro 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo "La buona scuola" di cui all'articolo 1, comma 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;



c) quanto a 184.752.700 euro per l'anno 2015, a 362.650.250 euro per l'anno 2016, a 376.160.500 euro per l'anno 2017, a 384.869.000 euro per l'anno 2018, a 389.693.000 per l'anno 2019, a 379.753.950 euro per l'anno 2020, a 357.652.500 euro per l'anno 2021, a 335.371.600 euro per l'anno 2022, a 312.969.450 euro per l'anno 2023, a 292.007.750 euro per l'anno 2024 e a 272.729.000 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Il comma 4 prevede la costituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano assunzionale straordinario, la progressione economica del docente, nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che il comma 6 dispone che ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Si prevede inoltre che, qualora, a seguito della predetta procedura di monitoraggio, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha
avuto esito:

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

23 MAR. 2015

Il Ragioniere Generale dello Stato



DDL /2015- Disposizioni In materia di autonomia scolastica, offerta formativa, assunzioni e formazione del personale docente, dirigenza scolastica, edilizia scolastica e semplificazione amministrativa															
articolo	comma	descrizione	e/s	SMF			Fabbiegno			Indebitamento netto					
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
		CAPO II- Autonomia scolastica e valorizzazione dell' offerta formativa													
2	16	Incremento Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601 legge 296/2006	s c		126,0	126,0	126,0		126,0	126,0	126,0		126,0	126,0	126,0
4	7	Scuola lavoro e territorio	s c		100,0	100,0	100,0		25,0	45,0	75,0		25,0	45,0	75,0
5	6	Innovazione digitale e didattica laboratoriale	s k		30,0	30,0	30,0		10,0	20,0	30,0		10,0	20,0	30,0
		CAPO III- Organico, assunzioni e assegnazioni dei docenti													
7	7	Integrazione del FUN (retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici)	s c	12,0	35,0	35,0	35,0	12,0	35,0	35,0	35,0	12,0	35,0	35,0	35,0
7	7	Integrazione del FUN (retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici)- effetti indotti	e t					5,820	16,975	16,975	16,975	5,820	16,975	16,975	16,975
10	1	Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente	s c	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1
10	5	Obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo	s c		40,0	40,0	40,0		40,0	40,0	40,0		40,0	40,0	40,0
11	1	Istituzione Fondo bonus valorizzazione del merito dei docenti	s c		200,0	200,0	200,0		200,0	200,0	200,0		200,0	200,0	200,0
11	1	Istituzione Fondo bonus valorizzazione del merito dei docenti- effetti indotti	e t					102,0	102,0	102,0	102,0		102,0	102,0	102,0
		Fondo per i pagamenti in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva a 36 mesi	s c	10,0	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0		
		CAPO IV- Istituzioni scolastiche autonome													
14	5	Open data- Portale unico dei dati della scuola- costi di investimento	s k	1,0				0,5	0,5			0,5	0,5		
14	5	Open data- Portale unico dei dati della scuola- spese di gestione e mantenimento	s c		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
		CAPO V- Agevolazioni fiscali													
16	6	School bonus- credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore del sistema d'istruzione per la realizzazione di nuove strutture, la manutenzione di quelle esistenti e il sostegno a misure che migliorino l'occupabilità degli studenti	s c		7,5	15,0	20,8		7,5	15,0	20,8		7,5	15,0	20,8
17	1	Detraibilità 15% spese per la frequenza di scuole dell'infanzia e del primo ciclo	e t	0,0	-116,2	-66,4	-66,4	0,0	-116,2	-66,4	-66,4	0,0	-116,2	-66,4	-66,4
		CAPO VI- Edilizia scolastica													
18	3	Scuole innovative- contributi da corrispondere all'INAIL a carico dello Stato	s c		3,0	6,0	9,0		3,0	6,0	9,0		3,0	6,0	9,0
20	1	Indagine diagnostiche su edifici scolastici	s k	40,0				10,0	20,0	10,0		10,0	20,0	10,0	
		Oneri Piano assunzionale e Fondo per l'attuazione delle buone scuole													
24	1	Piano assunzionale straordinario di cui all'art.8 comma 1	s c	544,2	1.853,4	1.865,7	1.909,6	544,2	1.853,4	1.865,7	1.909,6	544,2	1.853,4	1.865,7	1.909,6



articolo	comma	descrizione	e/s	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
24	1	Piano assunzionale straordinario di cui all'art. 8 comma 1- effetti indotti	e				263,927	898,9	904,9	263,9	898,9	904,9
24	2	Istituzione Fondo per l'attuazione della buona scuola	s	11,7	97,7	134,7	11,683	97,7	134,7	11,7	97,7	134,7
		Copertura finanziaria										
24	3a	Riduzione Fondo "La buona scuola" di cui all'art. 1 comma 4 legge n. 190/2014	s	-1.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-1.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-1.000,0	-3.000,0	-3.000,0
24	3a	Riduzione Fondo "La buona scuola" di cui all'art. 1 comma 4 legge n. 190/2014 - effetti indotti	e				-485,0	-1.455,0	-1.455,0	-485,0	-1.455,0	-1.455,0
24	3b	Riduzione FISPE	s									
24	3c	Riduzione Fondo attualizzazione contributi pluriennali di cui all'art. 6 DL 154/2008	s				-184,8	-362,7	-376,2	-184,8	-362,7	-376,2
		Entrate	e	0,0	-116,2	-66,4	-215,3	-553,4	-497,6	-215,3	-553,4	-497,6
		Spese	s	0,0	-116,2	-66,4	-215,3	-553,4	-497,6	-215,3	-553,4	-497,6
		SALDO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Il presente intervento normativo risulta coerente con il programma di Governo, contenuto nel documento programmatico "La Buona scuola", e scaturisce dalla necessità di risolvere alcune criticità dell'attuale sistema nazionale di istruzione e formazione. Intende, a tal fine, raggiungere i seguenti principali obiettivi:

- rafforzamento della personalità giuridica e dell'autonomia gestionale e finanziaria delle istituzioni scolastiche, attraverso l'attribuzione di maggiori risorse umane, tecnologiche e finanziarie.

L'intervento normativo intende potenziare l'autonomia scolastica, prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successivamente regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, unitamente alla personalità giuridica e all'autonomia gestionale e finanziaria delle istituzioni scolastiche, in attesa della revisione generale del quadro normativo di attuazione della legge delega. L'istituzione dell'organico dell'autonomia, inoltre, consente di soddisfare le molteplici esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle scuole. In tale ottica, si potenziano anche le funzioni del dirigente scolastico nell'ambito della gestione delle risorse umane e finanziarie, pur nel rispetto dei livelli unitari e nazionali del diritto allo studio e degli elementi comuni dell'intero sistema scolastico. Si intende, inoltre, migliorare l'offerta formativa attraverso la predisposizione da parte dello stesso dirigente scolastico, sentiti il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto, con l'eventuale coinvolgimento dei principali attori delle realtà territoriali, di un Piano triennale dell'offerta formativa. Quest'ultimo contiene la programmazione delle attività formative e indica il fabbisogno dei posti dell'organico dell'autonomia, nonché il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature.

Sulla base di tale piano vengono poi scelti i docenti da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia. Viene, inoltre, valorizzato nella scuola primaria l'insegnamento della lingua inglese, utilizzando anche docenti madrelingua, della musica e dell'educazione fisica.

- valorizzazione del percorso formativo degli studenti, attraverso l'istituzione del *Curriculum dello studente*, utile a tracciare tale percorso, così come acquisito in ambito scolastico ed anche extrascolastico, attraverso attività ed esperienze esterne alla scuola. Gli studenti potranno personalizzare il proprio percorso formativo scegliendo ulteriori insegnamenti, definiti "opzionali", rispetto a quelli già previsti dagli ordinamenti vigenti.

- implementazione dell'alternanza scuola-lavoro, attraverso una collaborazione produttiva tra

i diversi ambiti dell'istruzione, della formazione e del lavoro, fornendo ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie ad inserirsi nel mercato del lavoro. È previsto, quindi, che nell'ultimo triennio dei diversi percorsi di studio, un rilevante numero di ore di formazione (400 per i tecnici e i professionali e 200 per i licei) sia svolto presso aziende o enti pubblici e privati. Per queste finalità vengono rese disponibili specifiche risorse a decorrere dall'anno 2016.

- contrasto alla dispersione scolastica, da realizzare attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa, programmata su base triennale e con specifico riferimento alle esigenze del territorio, nonché attraverso un consistente programma di innovazione digitale delle scuole. Allo scopo, è prevista l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un Piano Nazionale Scuola Digitale, per il quale vengono destinati appositi stanziamenti al fine di consentire l'innovazione didattica e la creazione di laboratori territoriali.
- adeguata risposta alla necessità di personale docente delle istituzioni scolastiche, come definita nei Piani triennali dell'offerta formativa, mediante l'utilizzo dell'organico dell'autonomia opportunamente potenziato con le risorse umane necessarie per soddisfare le esigenze curriculari, extracurriculari, educative ed organizzative. In tale ottica, sarà rafforzato anche l'organico del personale di sostegno, al fine di garantire agli studenti con disabilità il necessario supporto di personale specializzato.
- potenziamento delle funzioni del dirigente scolastico, al quale è attribuito il nuovo compito di scegliere i docenti, assunti per concorso pubblico, che ritenga più adatti a realizzare il Piano dell'offerta formativa. Tale scelta deve avvenire nel rispetto del criterio della durata triennale degli incarichi attribuiti e dei seguenti principi: pubblicità dei criteri di selezione dei docenti e della motivazione che sta alla base della proposta di attribuzione dell'incarico, nonché pubblicità del curriculum del docente sul sito istituzionale della scuola.
I docenti sono selezionati attingendo agli albi territoriali e nei quali verranno iscritti i docenti che saranno assunti a tempo indeterminato successivamente all'entrata in vigore del presente disegno di legge. Inoltre, il dirigente scolastico, in deroga alle norme attualmente vigenti in materia, può utilizzare l'organico in modo flessibile anche al fine di migliorare la qualità didattica e valorizzare le risorse umane a disposizione.
- riduzione del precariato del personale docente, attraverso la previsione di un Piano assunzionale straordinario, disposto per l'anno 2015/2016, che comporterà l'assunzione a tempo indeterminato di tale personale, da destinare alle istituzioni scolastiche statali, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nel nuovo organico dell'autonomia. I destinatari di tali assunzioni sono i vincitori dell'ultimo concorso a posti e cattedre bandito nel 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (cd. GAE).
- riforma dell'attuale sistema di accesso ai ruoli del personale docente, mediante il superamento del doppio canale di reclutamento (50% dalla GAE e 50% per concorso), previsto dal decreto legislativo n. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione), e ricorso al concorso pubblico nazionale quale unica modalità di accesso ai ruoli, con graduatorie di durata triennale. Viene prevista, inoltre, la sottoposizione del personale docente ed educativo neoassunto ad un periodo di formazione e di prova della durata di un anno, proprio in un'ottica di selezione dei migliori docenti.
- aggiornamento professionale dei docenti, il quale diviene obbligatorio, permanente e strutturale. Tale obiettivo è perseguito mediante due strumenti. Il primo consiste nell'istituzione di una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che consente, per un importo di euro 500 annui, di acquistare libri e testi di natura didattico-scientifica e qualsiasi altro supporto cartaceo e digitale per l'aggiornamento professionale; essa è utilizzabile anche per l'acquisto di corsi di aggiornamento, rappresentazioni teatrali e cinematografiche e per altre

attività rientranti nel Piano dell'offerta formativa. Il secondo consiste nell'adozione, da parte del Miur, di un Piano nazionale di formazione rivolto a tutti i docenti e finanziato annualmente attraverso 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

- valorizzazione del merito del personale scolastico, al quale è destinato un apposito fondo di 200 milioni a decorrere dal 2016 che verrà annualmente assegnato dal dirigente scolastico, sentito il Consiglio di istituto, al personale docente sulla base della valutazione dell'attività didattica e dei risultati ottenuti in relazione alla qualità dell'insegnamento e del rendimento degli studenti.
- riduzione del ricorso ai contratti a tempo determinato per il personale scolastico. Tale obiettivo si raggiunge, per il personale docente, attraverso l'istituzione dell'organico dell'autonomia, i cui posti saranno coperti interamente attraverso il Piano straordinario di assunzioni, e, per tutto il personale scolastico, attraverso il divieto di conferimento di supplenze con contratti a tempo determinato, su posti vacanti e disponibili, di durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi.
- consentire l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali di riconoscimento dei danni derivanti dalla reiterazione di contratti a termine per tutto il personale scolastico per una durata superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili. Allo scopo, viene istituito uno specifico Fondo.
- valorizzazione delle competenze professionali acquisite dal personale scolastico in posizione di comando presso le pubbliche amministrazioni di destinazione, attraverso la possibilità, consentita a tale personale, di transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli di tali amministrazioni, compatibilmente con le esigenze delle stesse e nel limite delle facoltà assunzionali.
- realizzazione dell'accesso diffuso ai dati del sistema di istruzione e formazione nazionale e loro riutilizzabilità, mediante l'istituzione di un Portale unico dei dati aperti della scuola, il quale conterrà i dati relativi ai bilanci delle scuole, all'Anagrafe dell'edilizia, ai Piani dell'offerta formativa, agli incarichi di docenza e al curriculum degli insegnanti e degli studenti, nonché quelli dell'Osservatorio tecnologico.
- dotare le scuole di maggiori risorse attraverso misure di carattere fiscale per le imprese e le famiglie e introdurre agevolazioni fiscali rivolte specificamente alle famiglie:

Nello specifico, l'obiettivo viene raggiunto attraverso i seguenti interventi:

- il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche può essere destinato, a scelta del contribuente, alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
 - le donazioni effettuate a favore delle scuole per una serie di interventi, quali la manutenzione degli edifici esistenti o la costruzione di nuove strutture e la promozione di progetti finalizzati a migliorare l'occupabilità degli studenti, determinano benefici fiscali equivalenti a determinati crediti di imposta;
 - la detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie per la frequenza, da parte dei figli, di scuole paritarie dell'infanzia o del primo ciclo di istruzione.
- Intervenire con azioni specifiche in materia di edilizia scolastica:
 - 1) sulla *governance*, creando il coordinamento necessario e facendo dell'Osservatorio nazionale sull'edilizia scolastica il luogo di condivisione, ma anche e soprattutto di definizione delle linee di azione strategiche e di indirizzo dell'intera programmazione degli interventi da realizzare;
 - 2) sulla programmazione degli interventi, istituendo, per la prima volta, una programmazione unica nazionale per il periodo 2015-2017. Si prevede che tale programmazione costituisca il fabbisogno nazionale di riferimento per il prossimo triennio, al fine di intervenire sul territorio in modo più sistematico ed evitare, quindi, un approccio nel campo dell'edilizia scolastica frammentario e discontinuo;
 - 3) sul recupero e sulla razionalizzazione di risorse, attraverso la rendicontazione e il

monitoraggio delle vecchie procedure in materia di edilizia scolastica;

4) sulla possibilità di costruire scuole innovative secondo modelli e soluzioni progettuali condivise e proposte agli enti locali. Si tratta di realizzare scuole che siano innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficientamento energetico e che siano caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento per favorire l'implementazione dell'uso delle nuove tecnologie nella didattica;

5) sullo stato delle strutture scolastiche, attraverso indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici esistenti che consentano interventi diretti a prevenire fenomeni di crollo e a garantire la sicurezza degli edifici;

6) sulla semplificazione delle procedure per la realizzazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, attraverso rapide acquisizioni delle autorizzazioni necessarie in fase progettuale.

Il disegno di legge in esame, inoltre, conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi, al fine di provvedere al riordino, semplificazione e codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, in particolare di quelle contenute nell'attuale Testo unico della scuola (di cui al decreto legislativo n. 297/1994), in coordinamento con quelle recate dalla presente legge. Prevede, inoltre, che il Governo, nei diciotto mesi successivi all'emanazione dei predetti decreti legislativi, completi tale processo di codificazione attraverso il riordino anche delle norme regolamentari vigenti nelle rispettive materie.

Tra i diversi settori nei quali verrà esercitata la predetta delega, indichiamo i seguenti: autonomia scolastica e ampliamento delle competenze organizzative ed amministrative delle istituzioni scolastiche, riordino del sistema di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e del sistema di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo tramite pubblico concorso, riforma dei ruoli del personale docente e delle modalità di assunzione, formazione e valutazione del dirigente scolastico, riforma del diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali (BES), riforma degli organi collegiali della scuola, revisione del sistema formativo degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), istituzione del sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino a sei anni, riforma e riordino della normativa in merito agli ambienti digitali per la didattica, revisione e riordino della normativa sulle istituzioni scolastiche all'estero, riordino della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e degli esami di Stato.

La delega recata dal disegno di legge contiene, oltre al riferimento al rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla legge n. 59/1997, anche una dettagliata elencazione di ulteriori principi e criteri ai quali il Governo dovrà attenersi nell'attività delegata, con riferimento ai singoli settori.

2) Analisi del quadro normativo nazionale ,

Il disegno di legge si inserisce nel quadro normativo delineato dai provvedimenti di seguito elencati:

Articolo 2 (Autonomia scolastica e offerta formativa):

- Art. 33, 34, 117, 118 della Costituzione della Repubblica italiana.
- Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, recante "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”.
- Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, in particolare l’articolo 64.
- D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
- Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”.
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme di riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
- Legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, in particolare l’articolo 50.
- Articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015), in particolare articolo 1, commi 4 e 5.

Articolo 3 (Percorso formativo degli studenti):

- Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”.
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53”.
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
- Legge n. 296 art. 1, comma 622, del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per il 2007).
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
- Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”.
- Decreto interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211 “Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento”.
- Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89 concernenti il riordino degli Istituti Professionali, degli Istituti Tecnici e dei Licei.
- Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”.
- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2012 che recepisce l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012, riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze.
- Decreto-legge del 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”.

Articolo 4 (Scuola, lavoro e territorio):

- Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53”;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.567 modificato e integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n.156, recante "Disciplina delle attività complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche";
- Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", in particolare gli articoli 5 e 8-bis;
- Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", in particolare articolo 1, comma 7;
- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

Articolo 5 (Innovazione digitale e didattica laboratoriale):

- Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" ed, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera f);
- Decreto ministeriale n. 762 del 2 ottobre 2014 ed, in particolare, l'articolo 6, recante interventi relativi alla "Formazione alle competenze digitali dei docenti".

Articolo 6 (Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa):

- Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, in particolare l'articolo 50;
- DPR 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 Legge n. 59 del 16.07.97";

- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- Decreto Ministeriale 22 marzo 1999, n.71 Sperimentazione dell’autonomia scolastica - Organico funzionale;
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), in particolare articolo 1, commi 4 e 5.

Articolo 7 (Competenze del dirigente scolastico):

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 15 luglio 2010 per il personale dirigente dell’Area V della dirigenza pubblica (dirigenti scolastici);
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (in particolare comma 2-bis, dell’articolo 9);
- Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/2011, n. 10, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” e in particolare il comma 4-*undevicies*, dell’articolo 2 che istituisce il Sistema Nazionale di Valutazione;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”.

Articolo 8 (Piano straordinario di assunzioni):

- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e in particolare gli articoli 399 e ss. concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;
- Legge 3 maggio 1999, n. 124, “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2012, n. 82 “Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento per n. 11.542 docenti e personale educativo in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale docente ed educativo del comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, in particolare il comma 605, dell'articolo 1 inerente la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell'amministrazione digitale”, in particolare l'articolo 45, comma 2 e l'articolo 65;
- Decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”.

Articolo 9 (Periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo):

- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, in particolare gli articoli 437, 438, 439 e 440.
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 C.C.N.L. 2006/09, in particolare l'articolo 68 inerente la formazione in ingresso.

Articolo 10 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente):

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”;
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul diritto – dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Articolo 11 (Valorizzazione del merito del personale docente):

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
- Direttiva ministeriale n. 74 del 15 settembre 2008 “Attività INVALSI 2008-2011”.

- Legge 4 marzo 2009, n. 15 “Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”.
- D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

Articolo 12 (Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e Fondo per il risarcimento):

- Legge 3 maggio 1999, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”.
- Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”.
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare art. 21.
- Decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131 “Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”.
- Legge 23 dicembre 2014, n. 191, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017”, tabella 7.

Articolo 13 (Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche):

- Legge 23 dicembre 2014, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), articolo 1, comma 330”.

Articolo 14 (Open data):

- Art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana.
- Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
- Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- Decreto legislativo n. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”.
- Decreto legislativo n. 36/2006 “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico”.
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”.
- Decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 “Misure urgenti in materia di semplificazione normativa”.
- Decreto legislativo n. 150/2009 “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
- Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- Delibera n.105/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche”.

- Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

Articolo 15 (Cinque per mille):

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", in particolare art. 1, comma 601.
- Legge 22 maggio 2010, n. 73 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”.
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in particolare art. 1, comma 514.

Articolo 16 (School bonus):

- Art. 33, 117, 118 della Costituzione della Repubblica italiana.
- Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica”.
- Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80 del 14 maggio 2005 “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, in particolare l'articolo 14 che concerne la nuova regolamentazione sulla deducibilità fiscale delle erogazioni liberali effettuate dopo il 17 marzo 2005.
- Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, in particolare l'articolo 13 che a partire dal 2007 prevede la detraibilità dall'imposta sul reddito, nella misura del 19%, delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa”.
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), in particolare l'articolo 1, comma 53”.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", in particolare l'articolo 34”.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo”.
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, in particolare l'articolo 17”.

Articolo 17 (Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica):

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”.
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.
- Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”.
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.

Articolo 18 (Scuole innovative):

- Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”.
- Legge 11 novembre 2014, n. 164 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

Articolo 19 (Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici):

- Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica”.
- Legge 8 novembre 2013, n. 128 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2014 “Istituzione della Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica”.

Articolo 20 (Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici):

- Art. 32, 33, 117, 118 e 119 della Costituzione.
- Legge 8 giugno 1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali”.
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e successive modifiche e integrazioni.
- Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica”.

Articolo 21 (Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione):

- Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”.
- Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
- Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254 “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”.

Articolo 22 (Deroghe):

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”.

Articolo 23 (Abrogazione e soppressione di norme):

- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

Articolo 24 (Copertura finanziaria):

- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.
- Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Il disegno di legge incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti nel seguente modo:

- L'articolo 2, comma 8, integra il contenuto del Piano triennale dell'offerta formativa così come definito dall'articolo 3 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
- L'articolo 4, comma 2, integra l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, 77.

- L'articolo 4, comma 4, sostituisce il primo periodo del comma 4-ter, dell'articolo 5, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
- L'articolo 4, comma 6, abroga il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
- L'articolo 7, comma 6, prevede la riduzione del numero di alunni e studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
- L'articolo 8, comma 4, prevede una deroga all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
- L'articolo 8, comma 8, prevede una deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- L'articolo 8, comma 11, incide sull'efficacia della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124).
- L'articolo 9, comma 6, prevede che gli articoli da 437 a 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 9 del disegno di legge.
- L'articolo 15, comma 1, modifica l'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e specifica che tale modifica ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.
- L'articolo 16, comma 4, prevede un'ipotesi di non applicabilità dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- L'articolo 17, comma 1, integra l'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- L'articolo 19, comma 1, attribuisce ulteriori compiti all'Osservatorio per l'edilizia scolastica rispetto a quelli previsti dall'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
- L'articolo 19, comma 2, ultimo periodo, estende i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
- L'articolo 19, comma 6, primo periodo, riduce la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183.
- L'articolo 19, comma 9, proroga il termine di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
- L'articolo 19, comma 10, modifica il comma 54, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
- L'articolo 19, comma 11, aggiunge un nuovo comma all'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
- L'articolo 19, comma 12, modifica l'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
- L'articolo 23, comma 1, prevede che i regolamenti, i decreti e gli atti attuativi della presente legge sono adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola, ciò in deroga rispetto a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 in merito alle competenze del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

- L'articolo 23, comma 2, stabilisce, con riferimento alla procedura del Piano straordinario di assunzioni, la disapplicazione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- L'articolo 23, comma 3, prevede che non sia richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in sede di prima applicazione del disegno di legge e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016.
- L'articolo 24, commi 1 e 2, stabilisce l'abrogazione delle seguenti disposizioni:
 - l'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i commi 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;
 - la parola “docente” di cui al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento è compatibile con l'ordinamento costituzionale in quanto in linea con l'articolo 97 della Costituzione, che prevede l'accesso agli impieghi della pubblica amministrazione mediante concorso pubblico, nonché con gli articoli 33 e 34 che riconoscono il diritto allo studio, la libertà di insegnamento, il libero accesso all'istruzione scolastica. Inoltre, il disegno di legge rispetta i principi sanciti dall'articolo 76 della Costituzione in ordine alle condizioni e ai limiti posti al Governo per l'esercizio della funzione legislativa.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento è compatibile con l'ordinamento delle regioni e con la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. In particolare, il disegno di legge rispetta l'articolo 117, comma 2, lettere g), m) e n), della Costituzione in quanto le materie oggetto del disegno di legge rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, attenendo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, alle norme generali sull'istruzione e all'ordinamento e all'organizzazione dello Stato. Inoltre, viene rispettata la competenza legislativa concorrente delle Regioni nel settore dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

La materia trattata non è oggetto attualmente di provvedimenti di delegificazione, né di semplificazione normativa. Inoltre, il provvedimento non contiene rilegificazioni con riferimento ai settori oggetto dell'intervento normativo.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Di seguito, con riferimento alle norme del presente intervento, si evidenziano i progetti di legge in atto vertenti su materie analoghe:

Articolo 2 (Autonomia scolastica e offerta formativa)

- Atto Camera n. 1493 “Conferimento della qualifica dirigenziale non generale ai docenti che hanno prestato servizio presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448”, assegnato (non ancora iniziato l'esame) il 5 dicembre 2013;
- Atto Camera n. 2516 “Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti”, presentato il 4 luglio 2014 ma ancora da assegnare;
- Atto Camera n. 2524 “Istituzione del Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche”, assegnato (non ancora iniziato l'esame) il 16 settembre 2014;
- Atto Senato n. 516 “Disposizioni concernenti l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché la riforma dello stato giuridico dei docenti”, presentato il 10 aprile 2013 ma ancora da assegnare;
- Atto Senato n. 1365 “Disposizioni in materia di valorizzazione dell'espressione musicale e artistica nel sistema dell'istruzione”, assegnato (non ancora iniziato l'esame) il 23 maggio 2014;
- Atto Senato n.933 “Norme per una nuova governance delle istituzioni scolastiche autonome”, assegnato (non ancora iniziato l'esame) il 16 dicembre 2013.

Articolo 3 (Percorso formativo degli studenti)

- Atto Senato n. 883 “Disposizioni in materia di innalzamento dell'età dell'obbligo scolastico e introduzione dell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nel biennio delle scuole secondarie superiori”, assegnato (non ancora iniziato l'esame) il 18 ottobre 2013;
- Atto Camera n. 689 “Introduzione dell'insegnamento del primo soccorso nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria superiore”, assegnato (non ancora iniziato l'esame) il 1° luglio 2013;
- Atto Camera n. 2394 “Introduzione dell'insegnamento del primo soccorso nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e dell'obbligo di installazione di strumenti di primo soccorso e di apparecchi defibrillatori presso le medesime scuole”, assegnato (non ancora iniziato l'esame) il 3 marzo 2015;
- Atto Camera n. 2504 “Disposizioni per il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte nelle scuole secondarie di secondo grado”, presentato il 1 luglio 2014 ma ancora da assegnare.

Articolo 5 (Innovazione digitale e didattica laboratoriale)

- Atto Senato n. 1688 “Realizzazione nelle scuole secondarie di secondo grado di laboratori di manifattura digitale «Fab Lab» e attivazione del programma «Mentor Makerspace»”, assegnato (non ancora iniziato l'esame) il 16 febbraio 2015;

- Atto Senato n. 1261 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” (in stato di relazione al Senato);
- Atto Senato n. 1260 “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e per la corretta utilizzazione della rete internet a tutela dei minori” (in stato di relazione al Senato);
- Atto Camera n. 2934 "Istituzione dei nuclei per la didattica avanzata e introduzione di progetti di scuola aperta e di scuola diffusa negli istituti scolastici di ogni ordine e grado" (presentato il 5 marzo 2015 ma ancora da assegnare);
- Atto Camera n. 2291 "Introduzione dell'insegnamento di educazione e cittadinanza digitale nelle scuole primaria e secondaria", assegnato (non ancora iniziato l'esame) il 24 settembre 2014.

Articolo 8 (Piano straordinario di assunzioni)

- Atto Camera n. 2851 “Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti” presentato il 28 gennaio 2015 ma ancora da assegnare;

Articolo 17 (Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica)

- Atto Senato n. 774 “Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese relative alla frequenza di scuole dell'infanzia paritarie”, assegnato (non ancora iniziato l'esame) il 23 aprile 2014.

Articolo 19 (Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici)

- Atto Camera n. 2341 “Istituzione del Fondo nazionale per l'impiantistica sportiva scolastica e disposizioni per la costruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento di impianti sportivi presso le scuole” assegnato (non ancora iniziato l'esame) il 21 luglio 2014;
- Atto Senato n. 342 “Norme in materia di sicurezza nelle istituzioni scolastiche” assegnato (non ancora iniziato l'esame) il 5 giugno 2013;
- Atto Camera n. 2875 “Modifiche alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica” assegnato (non ancora iniziato l'esame) il 13 marzo 2015;
- Atto Senato n. 1764 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi nell'edilizia scolastica”, assegnato (non ancora iniziato l'esame) il 4 marzo 2015;
- Atto Camera n. 2758 “Istituzione della Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole”, assegnato (non ancora iniziato l'esame) il 16 gennaio 2015;

Articolo 21 (Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione)

- Atto Camera n. 2444 “Norme per migliorare la qualità dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali”, assegnato (non ancora iniziato l'esame) il 13 ottobre 2014;

- Atto Camera n. 1789 “Nuove norme in materia di diritto allo studio degli alunni con disabilità e di insegnanti di sostegno”, assegnato (non ancora iniziato l’esame) il 20 febbraio 2104.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nell’intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

In particolare, in materia di insegnanti di sostegno, si evidenzia la sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 2010, n. 80, con la quale ha dichiarato l’illegittima costituzionale della norma di cui all’articolo 2, commi 413 e 414, della legge n. 244/2007, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno (comma 413) e nella parte in cui esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga (comma 414). Tali previsioni, a parere della Corte, si pongono inoltre in contrasto con il quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza della stessa Corte. Il disegno di legge è in linea con il suddetto principio espresso dalla Corte Costituzionale in quanto, nel rispetto della normativa vigente e al fine di garantire ad alunni e studenti con disabilità l’indispensabile supporto di personale docente specializzato, prevede che i destinatari del Piano straordinario di assunzioni siano assunti, prioritariamente, nei ruoli del sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione.

In tema di contratti a tempo determinato del personale scolastico, si cita l’ordinanza del 3 luglio 2013, n.207 con cui la Corte Costituzionale ha disposto di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, la questione della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.

Con riferimento al tema dell’autonomia scolastica e delle dotazioni organiche, si ricorda la sentenza della Corte Costituzionale 22 aprile 2013, n.76 con la quale è stato espresso il principio per cui ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, trattandosi di norme che attengono alla materia dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato.

**PARTE II - CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA
E INTERNAZIONALE**

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento dell’Unione europea

Le disposizioni dell’intervento non si pongono in violazione della normativa europea, avuto riguardo in particolare alla tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto dell’Unione europea a tutti i cittadini europei.

11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

In materia di reiterazione di contratti a tempo determinato nel settore scuola e di effetti giuridici ed economici dell’esperienza professionale dei docenti assunti con contratti a termine, risultano pendenti le seguenti procedure:

- Procedura di infrazione 2010/2124, concernente il presunto abuso da parte dello Stato italiano nella successione dei contratti a tempo determinato destinati al personale

docente e non docente della scuola pubblica, in violazione delle disposizioni europee concernenti il lavoro a tempo determinato (contenute nella direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato);

- Caso Pilota 5945/13/EMPL, il quale ha ad oggetto la questione del riconoscimento dell'esperienza professionale degli insegnanti.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dall'intervento non è disciplinata da atti di diritto internazionale ed è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

In materia di contratti a tempo determinato per il personale impiegato nella scuola, si segnala che la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è espressa, con la pronuncia del 26 novembre 2014, sui rinvii pregiudiziali relativi alla non corretta applicazione da parte dell'Italia dell'articolo 4 della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato nel settore dell'istruzione pubblica.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

La peculiarità della materia e l'oggetto dell'intervento non consentono di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Vengono introdotte le seguenti nuove definizioni normative:

- *“Organico dell'autonomia”*: istituito dall'articolo 1, comma 1, è finalizzato alle esigenze curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative che le istituzioni scolastiche esprimono con i Piani triennali dell'offerta formativa, incluse quelle relative al monte orario degli insegnamenti.
- *“Posti per il potenziamento dell'offerta formativa”*: l'articolo 6, comma 1, stabilisce che l'organico dell'autonomia è composto, oltre che dai posti comuni e da quelli di sostegno, dai posti per il potenziamento dell'offerta formativa.
- *“Albi territoriali”*: ai sensi dell'articolo 7, comma 4, i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.
- *“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”*: istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 1, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e di valorizzarne le relative

competenze professionali, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e testi di natura didattico-scientifica, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di *hardware* e *software*, iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali in genere, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del Piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.

- *“Portale unico dei dati della scuola”*: istituito dall'articolo 14, comma 1, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema di istruzione e formazione nazionale, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema Nazionale di Valutazione, l'anagrafe dell'edilizia scolastica, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, i dati dell'Osservatorio Tecnologico, i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto. Inoltre, il Portale pubblica i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico, e d'innovazione del sistema scolastico e rende accessibili i dati del *curriculum* dello studente e il *curriculum* del docente. Il Portale pubblica, infine, la normativa, gli atti e le circolari.
- *“Curriculum dello studente”*: l'articolo 3, comma 1, individua il profilo dello studente associandolo ad una identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.
- *“School bonus”*: l'articolo 16, comma 1, stabilisce un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

La tecnica della novella legislativa è stata utilizzata nelle seguenti disposizioni:

- Articolo 4, comma 2;
- Articolo 4, comma 4;
- Articolo 15, comma 1;
- Articolo 17, comma 1;
- Articolo 19, comma 10;
- Articolo 19, comma 11;
- Articolo 19, comma 12;
- Articolo 24, comma 2.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti. Esso prevede i seguenti effetti

abrogativi espressi:

- all'articolo 4, comma 6 è abrogato il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- all'articolo 24 sono abrogati:
 - l'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.35;
 - i commi 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111.
- al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola “docente,” è soppressa.

L'intervento normativo in esame prevede l'inderogabilità delle norme in esso contenute, con conseguente inefficacia delle norme dei contratti collettivi contrastanti con il disegno di legge.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il disegno di legge prevede le seguenti disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente:

- Articolo 8, comma 4: alle modalità e fasi di attuazione del Piano straordinario di assunzioni si provvede in deroga all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- All'articolo 8, comma 8: tutte le comunicazioni con i soggetti assunti ai sensi del comma 2 avvengono esclusivamente attraverso il sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;
- All'articolo 19, comma 2: i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, vengono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017;
- All'articolo 23:
 - comma 2: alla procedura del Piano straordinario di assunzioni non si applica il regolamento per la realizzazione del Piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
 - comma 3: in via transitoria, per l'anno 2015/2016, la determinazione dell'organico dell'autonomia è stabilito in deroga alla richiesta di parere di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non ci sono deleghe aperte su materie uguali o simili a quelle oggetto del presente intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione

Il disegno di legge prevede i seguenti atti successivi attuativi:

- All'articolo 2, comma 7: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il finanziamento degli obiettivi contenuti nei Piani triennali dell'offerta formativa predisposti dalle istituzioni scolastiche.
- All'articolo 4, comma 4: decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, per la definizione della *"Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro"*.
- Articolo 6, comma 2: decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, per la determinazione triennale dell'organico dell'autonomia.
- All'articolo 9, comma 4: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'individuazione dei criteri e modalità delle attività formative e della valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova.
- All'articolo 10:
 - comma 2: dPCM, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e finanze per la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzazione della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
 - comma 4: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le OO.SS rappresentative di categoria per l'adozione del Piano nazionale di formazione.
- All'articolo 11, comma 1: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il riparto del Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente.
- All'articolo 19:
 - comma 2: dPCM, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la definizione dei termini e delle modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici;
 - comma 3: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione di criteri e di modalità per la destinazione ad altri interventi urgenti di edilizia scolastica, delle economie degli enti locali beneficiari dei finanziamenti, accertate a seguito del completamento dell'intervento di edilizia finanziato ovvero la sua mancata realizzazione;
 - comma 6: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione delle modalità di comunicazione, da parte degli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2014, delle spese sostenute nel medesimo anno per l'edilizia scolastica ai fini della riduzione della sanzione.
- Articolo 20, comma 2: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la definizione dei termini e delle modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali per le indagini diagnostiche su edifici scolastici.
- Articolo 24:
 - comma 2: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per il riparto del fondo *"la buona scuola"* per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica;

- comma 4: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la costituzione del comitato di verifica tecnico-finanziaria per il monitoraggio della spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano assunzionale straordinario, la progressione economica del docente e l'utilizzo del fondo per il risarcimento.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché i dati risultanti dall'esito della consultazione pubblica *on-line* svoltasi sul documento programmatico "La Buona scuola".

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

FINALITÀ

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge disciplina l'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria, allo scopo di garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento della conoscenza e delle competenze degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio.

CAPO II

AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

ART. 2.

(Autonomia scolastica e offerta formativa).

1. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, nelle more della revisione del quadro normativo di attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo stu-

dio nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico. È istituito l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale di cui al presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, per innalzare il livello generale delle competenze e per assicurare la migliore offerta formativa e didattica agli alunni e agli studenti, le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6.

3. Le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese, mediante utilizzo della metodologia *Content language integrated learning*;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella musica e nell'arte;

d) potenziamento delle conoscenze e delle competenze in materia di diritto e di economia, inclusa la conoscenza dei principi e delle azioni di cittadinanza attiva;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai *media* di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei *social network* e dei *media* nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) iniziative per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica e della discriminazione e garanzia della più ampia inclusione scolastica;

l) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

m) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe;

n) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

o) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

p) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

q) alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri, anche mediante l'attivazione di corsi opzionali di lingua e la dotazione di laboratori linguistici anche in rete.

4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta

formativa che contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e la quantificazione delle risorse per la realizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 2.

5. L'ufficio scolastico regionale valuta la proposta di piano triennale dell'offerta formativa presentata dai dirigenti scolastici in termini di compatibilità economico-finanziaria e di coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

6. Il piano triennale dell'offerta formativa, all'esito della valutazione di cui al comma 5, è comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che verifica il rispetto degli obiettivi di cui al comma 3 e conferma le risorse destinabili alle infrastrutture materiali e il numero di posti dell'organico dell'autonomia effettivamente attivabili, nel limite delle risorse disponibili. Le istituzioni scolastiche, entro il mese di febbraio, aggiornano conseguentemente il piano triennale, che diviene efficace.

7. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

8. Il piano triennale dell'offerta formativa, in aggiunta a quanto previsto per il piano dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, indica:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, anche utilizzando la quota di autonomia dei curricoli e gli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa;

c) il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali.

9. Il piano triennale dell'offerta formativa è elaborato dal dirigente scolastico, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturali del territorio.

10. Le istituzioni scolastiche assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, che sono pubblicati nel Portale di cui all'articolo 14, comma 1. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.

11. I dirigenti scolastici, definito il piano triennale dell'offerta formativa ai sensi del comma 6, scelgono il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 7.

12. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui all'articolo 5, comma 6, e all'articolo 6.

13. Per l'anno scolastico 2015/2016, il dirigente scolastico individua i docenti da destinare all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6 dell'istituzione scolastica di riferimento, scegliendoli dal ruolo di cui all'articolo 7, a seguito dell'immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario, redatta sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto. Tale stima confluisce nel successivo piano triennale dell'offerta formativa.

14. L'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti di madre lingua o abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti, ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.

15. L'insegnamento della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria è assicurato, nel limite dell'organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti.

16. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 126 milioni annui dall'anno 2016 fino all'anno 2021.

ART. 3.

(Percorso formativo degli studenti).

1. Al fine di soddisfare pienamente le esigenze didattiche e formative personalizzate degli studenti, le scuole secondarie di secondo grado, nell'ambito del piano triennale di cui all'articolo 2, introducono insegnamenti opzionali, ulteriori rispetto a quelli già previsti dai quadri orari per lo specifico grado, ordine e opzione di istruzione. Tali insegnamenti, attivati dalle istituzioni scolastiche nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali di cui all'articolo 2, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel *curriculum* dello studente che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

2. Il dirigente scolastico può individuare percorsi formativi e iniziative diretti a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure.

3. Le istituzioni scolastiche inseriscono il *curriculum* di ciascuno studente nel Portale unico di cui all'articolo 14, comma 1.

ART. 4.

(Scuola, lavoro e territorio).

1. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi di almeno 400 ore e nei percorsi liceali per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del periodo precedente si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali di cui all'articolo 2.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: « ivi inclusi quelli del terzo settore, » sono inserite le seguenti: « o con gli ordini professionali, ovvero con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale, ».

3. L'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata.

4. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di *stage*, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il *Forum* nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 ».

5. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

6. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli studenti, a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, possono svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. A tale fine, è abrogato il comma 2 dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati.

7. Per le finalità di cui al presente articolo nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 7.

8. Il dirigente scolastico individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire

l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

ART. 5.

(Innovazione digitale e didattica laboratoriale).

1. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga.

2. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali di cui all'articolo 2 e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale scuola digitale di cui al comma 1.

3. Il Piano nazionale scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera h);

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la *governance*, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni

amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica;

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;

f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione da collocare presso le scuole con più alto livello di innovatività.

4. Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2.

5. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche in rete fra loro o attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi, dandone evidenza nei piani triennali di cui all'articolo 2, di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti locali, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del *Made in Italy*, in base alla vocazione produttiva di ciascun territorio;

b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;

c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

6. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nel presente articolo, nell'anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 7.

CAPO III

ORGANICO, ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI

ART. 6.

(Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa).

1. L'organico dell'autonomia è finalizzato alle esigenze curricolari, extracurricolari, educative e organizzative che le istituzioni scolastiche esprimono con i piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2, incluse quelle relative al monte orario degli insegnamenti, ed è composto dai posti comuni, quelli di sostegno e quelli per il potenziamento dell'offerta formativa. Tiene conto del fabbisogno di posti indicato da ciascuna istituzione scolastica nel piano triennale, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

2. L'organico dell'autonomia è determinato su base regionale, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 24, comma 1, della presente legge. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero di classi, nonché della presenza di aree interne, di aree a forte processo immigratorio e di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica.

3. Con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, l'organico dell'autonomia è ripartito tra i territori di competenza e assegnato ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7 e, successivamente, alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del fabbisogno espresso dalle stesse nei piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. I posti dell'organico sono coperti dal dirigente scolastico con il personale iscritto negli albi ai sensi dell'articolo 7. Il dirigente scolastico effettua le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia, con il trattamento stipendiale del grado d'istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

4. L'organico dei posti comuni e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica nel piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2, confermato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6.

5. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605,

lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Nella ripartizione dei posti dell'organico dell'autonomia, si tiene conto delle esigenze delle scuole di minoranza linguistica slovena o bilingui.

7. Restano salve le diverse determinazioni che la regione autonoma della Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione alle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.

ART. 7.

(Competenze del dirigente scolastico).

1. Nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico ne assicura il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio nonché delle scelte didattiche, formative e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.

2. Il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica cui è preposto, sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2, ai docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4 nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica.

3. L'attribuzione, da parte dei dirigenti scolastici, degli incarichi ai docenti, avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) attribuzione di incarichi di durata triennale rinnovabili, coordinata con il ciclo triennale di definizione degli organici di cui all'articolo 6;

b) pubblicità dei criteri che ciascun dirigente scolastico adotta per selezionare i soggetti cui proporre un incarico, tenuto conto del *curriculum* del docente;

c) pubblicità degli incarichi conferiti e della relativa motivazione a fondamento della proposta e pubblicità del *curriculum* nel sito *internet* istituzionale della scuola;

d) utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché possieda un titolo di studio valido all'insegnamento;

e) potere sostitutivo degli uffici scolastici regionali in caso di inerzia dei dirigenti nella copertura dei posti.

4. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli uffici scolastici regionali definiscono l'ampiezza degli albi territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica. Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell'iscrizione negli albi territoriali e della proposta dell'incarico da parte del dirigente scolastico di cui al comma 2, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all'atto della quale anche i medesimi docenti sono iscritti negli albi di cui al presente comma.

5. I dirigenti scolastici individuano fino a tre docenti tra quelli di ruolo che li coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica.

6. I dirigenti scolastici, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riducono il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica.

7. In relazione alle nuove competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35

milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

8. Nelle more della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, per l'effettuazione della stessa si tiene conto della disciplina stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nonché dei criteri utilizzati per la scelta, la valorizzazione e la valutazione dei docenti e dei risultati dell'istituzione scolastica, con particolare riguardo alle azioni specifiche messe in campo dal dirigente scolastico per migliorarli.

ART. 8.

(Piano straordinario di assunzioni).

1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno e i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri e agli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli albi di cui all'articolo 7, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale,

concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera *a)* rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente va-

canti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione.

6. Per una maggiore fungibilità del personale assunto e per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi si applica l'articolo 7, comma 3, lettera *d)*.

7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione per il tramite del sistema di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che rimangono vacanti all'esito del piano straordinario di assunzioni, non sono disponibili per incarichi a tempo determinato fino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni di cui all'articolo 2. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell'articolo 7.

8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la

domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

10. A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicitare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.

12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e

del personale educativo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.

ART. 9.

(Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo).

1. Il personale docente ed educativo assunto ai sensi dell'articolo 8, è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

2. Il superamento dell'anno di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.

3. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di *tutor*, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe.

5. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Se il personale proviene da un altro ruolo docente o della pubblica amministrazione, il dirigente scolastico provvede alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed econo-

mica che avrebbe conseguito nel medesimo ruolo.

6. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

ART. 10.

(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente).

1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze professionali, è istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di natura didattico-scientifica, di pubblicazioni e di riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di *hardware* e *software*, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 4. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3, tenendo conto

del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni a decorrere dall'esercizio 2015.

4. La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e dei risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

5. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

ART. 11.

(Valorizzazione del merito del personale docente).

1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio d'istituto, assegna annualmente una somma del fondo di cui al comma 1 al personale docente, di cui al medesimo comma 1, sulla base della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli

alunni e degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovatività e di contributo al miglioramento complessivo della scuola.

3. La somma di cui al comma 2, definita *bonus*, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

ART. 12.

(Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento).

1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

ART. 13.

(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche).

1. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una

procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

CAPO IV

ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

ART. 14.

(Open data).

1. È istituito il Portale unico dei dati della scuola.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con quanto disposto dall'articolo 68, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, i dati dell'Osservatorio tecnologico, i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico.

3. Il Portale di cui al comma 1, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende

accessibili i dati del *curriculum* dello studente di cui all'articolo 3 e il *curriculum* del docente di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *b*).

4. Il Portale di cui al comma 1 pubblica, inoltre, la normativa, gli atti e le circolari in conformità alle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la predisposizione del Portale di cui al comma 1 e, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per le spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale.

6. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza, anche attraverso la costruzione di un portale e di *forum* informatici dedicati. Il servizio di assistenza è realizzato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO V

AGEVOLAZIONI FISCALI

ART. 15.

(Cinque per mille).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*novies*, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione »;

b) al comma 4-*duodecies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le istituzioni scolastiche di cui al comma 4-*novies*, lettera *e-bis*), sono incluse di diritto tra i soggetti ammessi al riparto »;

c) dopo il comma 4-*terdecies* è inserito il seguente:

« 4-*quaterdecies*. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-*novies*, lettera *e-bis*), indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la somma. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è iscritta nel Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per essere destinata alle singole istituzioni beneficiarie in misura proporzionale alle scelte espresse, ferma restando la destinazione di quota parte della somma complessiva pari al 10 per cento, alle istituzioni poste in zone a basso reddito secondo i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

ART. 16.

(School bonus).

1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione,

per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. I limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, non si applicano al credito d'imposta di cui al presente articolo.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro 20,8 milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24.

ART. 17.

(Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica).

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

«*e-bis*) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera *i-octies*), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera; ».

CAPO VI

EDILIZIA SCOLASTICA

ART. 18.

(Scuole innovative).

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a pubblicare un avviso pubblico per l'elaborazione di proposte progettuali da sottoporre a una commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che esamina e coordina le proposte pervenute al fine di individuare soluzioni progettuali di scuole altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento anche per favorire l'uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell'attività didattica.

2. Sulla base delle soluzioni progettuali individuate, ai sensi del comma 1, gli enti locali interessati presentano un progetto per la realizzazione di una nuova scuola alla rispettiva regione, che seleziona la migliore proposta anche in termini di apertura della scuola al territorio e la trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dell'edificio.

3. Per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall'anno 2018.

ART. 19.

(Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici).

1. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11

gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti anche compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica.

2. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo incrementato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i cui termini e modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.

3. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché ai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono destinate all'attuazione, nell'anno 2015, di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 2, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

4. Le regioni sono tenute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fornire al Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella propria programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.

5. A valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 2, nello stesso territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad *audit* riguardanti i progetti retrospettivi di

cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

6. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a*), della legge 12 novembre 2011, n. 183, da applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014 comunicano, con le modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio 2015, le spese sostenute nell'anno 2014 per l'edilizia scolastica.

7. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati dalla delibera CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso il sito *web* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine indicato pre-

clude l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017 di cui al comma 2, secondo modalità individuate dallo stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con delibera CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato.

8. Il termine di utilizzo delle risorse previsto dal Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scola-

stica, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.

9. All'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: « inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico » sono sostituite dalle seguenti: « di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni ».

10. All'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*octies*. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo ».

11. All'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: « 1° settembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2015 ».

12. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011, delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nonché agli interventi che si rendono ne-

cessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

13. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

ART. 20.

(Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici).

1. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui all'articolo 24.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al comma 1, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe per l'edilizia scolastica.

3. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche di cui al comma 1 del presente articolo possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 12.

CAPO VII

RIORDINO, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

ART. 21.

(Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:

1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;

2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;

4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;

5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;

b) rafforzamento dell'autonomia scolastica e ampliamento delle competenze gestionali, organizzative e amministrative delle istituzioni scolastiche attraverso:

1) la valorizzazione del ruolo dell'istituzione scolastica, anche nel contesto territoriale, per il successo formativo e per

l'innalzamento qualitativo e quantitativo dell'offerta formativa;

2) la responsabilizzazione del dirigente scolastico nella scelta e nella valorizzazione del merito del personale docente nonché nel conseguimento del migliore utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

3) l'incremento dell'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e la semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili, salvaguardando la revisione amministrativo-contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonché l'armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi degli articoli 1 e 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e successive modificazioni;

4) il riordino della disciplina degli organi dei convitti e degli educandati, con particolare riferimento all'attività di revisione amministrativo-contabile;

c) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria per l'accesso alla professione di docente, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione del ruolo sociale del docente, nonché delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, per renderle omogenee alle modalità di accesso al pubblico impiego, attraverso:

1) il riordino complessivo, l'adeguamento e la semplificazione del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nell'ambito dei corsi di laurea magistrale mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello universitario e il conseguente superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo;

2) la definizione di nuovi percorsi di formazione iniziale che comprendano gli ambiti sia delle materie caratterizzanti sia delle materie relative alla didattica disciplinare;

3) la previsione, all'interno del percorso di laurea abilitante, di un periodo di tirocinio professionale;

4) il riordino delle classi disciplinari di concorso, con attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare, secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nella disciplina insegnata;

5) la ridefinizione della disciplina e delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, al fine di renderlo omogeneo alle modalità di accesso al pubblico impiego, mediante concorsi pubblici e con graduatorie di durata triennale;

d) riordino delle modalità di assunzione e formazione dei dirigenti scolastici, nonché del sistema di valutazione degli stessi in conseguenza del rafforzamento delle loro funzioni, attraverso:

1) l'assunzione mediante concorsi pubblici nazionali, per titoli ed esami, volti a selezionare candidati in possesso di competenze didattiche nonché gestionali e organizzative adeguate alle nuove funzioni attribuite al dirigente scolastico ai sensi della presente legge;

2) l'aggiornamento continuo e strutturale, in relazione alle nuove funzioni di cui al numero 1);

3) la valutazione dei dirigenti e la valorizzazione del merito, anche in ragione dei criteri e delle modalità adottati da ciascun dirigente per la scelta dei docenti ai sensi dell'articolo 7, nonché dei miglioramenti conseguiti dalla scuola con particolare riferimento alla riduzione della dispersione scolastica e alla valutazione degli apprendimenti;

e) adeguamento, semplificazione e riordino delle norme in materia di diritto all'istruzione e alla formazione degli alunni e degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di

favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

2) la revisione dei criteri di assegnazione del personale docente di sostegno alle istituzioni scolastiche ed educative, in modo da tenere conto delle esigenze di continuità didattica ed educativa;

3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;

5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione e all'*iter* diagnostico per l'individuazione degli alunni con disabilità ai fini dell'attivazione del percorso di inclusione scolastica;

6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

f) adeguamento, semplificazione e riordino delle norme concernenti il governo della scuola e gli organi collegiali attraverso:

1) l'adozione da parte di ciascuna istituzione scolastica statale di un proprio statuto, quale strumento di autogoverno, con definizione dei contenuti essenziali e delle modalità e dei termini di approvazione e modificazione, in attuazione delle disposizioni della Costituzione e nel rispetto delle norme generali sull'istruzione;

2) la revisione dell'organizzazione delle scuole, in modo da favorire la collaborazione tra gli organi di governo e tutte le componenti della comunità scolastica e assicurando la distinzione tra funzioni di indirizzo generale, da riservare al consiglio dell'istituzione scolastica autonoma, funzioni di gestione, impulso e proposta del dirigente scolastico e funzioni didattico-progettuali, da attribuire al collegio dei docenti e alle sue articolazioni;

3) la previsione di specifiche forme di regolazione riferite alla disciplina di dettaglio della propria organizzazione interna da parte delle scuole e regolazione delle modalità dell'esercizio di tale potestà da parte delle medesime;

4) la disciplina della composizione degli organi dell'istituzione scolastica autonoma, in base a nuovi criteri che valorizzino la partecipazione delle diverse componenti della comunità scolastica, in particolare degli studenti e dei genitori, nonché della comunità territoriale;

5) la valorizzazione del direttore dei servizi generali e amministrativi quale figura di supporto tecnico-amministrativo a servizio dell'autonomia scolastica;

6) la valorizzazione dell'autonomia scolastica anche attraverso la definizione e la costituzione di reti di scuole per l'ottimale utilizzo delle risorse umane e strumentali e l'attribuzione alle reti stesse di capacità di rappresentanza;

7) la revisione degli organi collegiali della scuola a livello nazionale e territoriale, individuando le articolazioni funzionali all'esercizio dell'autonomia e le relative competenze, anche in relazione alla competenza legislativa e amministrativa delle autonomie territoriali e degli enti locali, con conseguente soppressione di organi non più funzionali all'organizzazione generale del sistema scolastico;

8) la previsione di organi rappresentativi a livello nazionale, regionale e territoriale con funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche autonome e di monitoraggio dell'azione delle scuole anche a seguito dell'attribuzione della potestà statutaria;

g) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:

1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;

2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo-scuola, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;

h) semplificazione del sistema formativo degli istituti tecnici superiori attraverso:

1) la ridefinizione dei titoli di studio per l'accesso agli istituti tecnici superiori, relativamente alla possibilità di accesso anche per i soggetti in possesso di diploma professionale, al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale;

2) la previsione di una quota premiale da destinare all'attivazione di nuovi percorsi, nell'ambito dell'assegnazione delle risorse finanziarie agli istituti tecnici superiori, in relazione al numero dei diplomati e al tasso di occupabilità a dodici mesi rispetto ai percorsi attivati;

3) la semplificazione delle procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, anche riguardo alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;

4) la previsione di un contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;

5) la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e la loro attività senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci;

6) la previsione che le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, siano dotate di un patrimonio, uniforme su tutto il territorio nazionale, tale da garantire la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;

7) la previsione, per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, di un regime contabile e di uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale, prevedendo anche la revisione amministrativo-contabile della gestione;

8) l'unificazione delle prove di verifica finale dei percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della mobilità sostenibile, ambiti « Mobilità delle persone e delle merci — conduzione del mezzo navale » e « Mobilità delle persone e delle merci — gestione degli apparati e impianti di bordo », con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale della marina mercantile, di coperta e di macchina;

9) il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi degli istituti tecnici superiori ai fini dell'accesso ai corsi di laurea ad essi affini;

10) la disciplina dell'accesso agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale mediante diploma di tecnico superiore;

i) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:

1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita

la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:

1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;

1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;

1.3) gli *standard* strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;

2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;

3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;

4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;

5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al rag-

giungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;

6) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;

7) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;

l) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali;

m) adeguamento, semplificazione e riordino della normativa concernente gli ausili digitali per la didattica e i relativi ambienti attraverso:

1) la definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale tecnico-amministrativo;

2) la definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, o alla fruizione o produzione di contenuti didattici digitali;

3) la definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici;

n) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero attraverso:

1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e per-

manenza in sede del personale docente e amministrativo;

2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;

3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;

4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;

o) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti;

2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega

previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

6. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti legislativi attuativi del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

ART. 22.

(Deroghe).

1. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente

legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.

2. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 8 della presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione dell'organico dell'autonomia non è richiesto il parere di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. Fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole italiane all'estero in quanto compatibili e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Le norme della presente legge sono inderogabili e le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci.

ART. 23.

(Abrogazione e soppressione di norme).

1. L'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i commi 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.

2. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: « docente, » è soppressa.

ART. 24.

(Copertura finanziaria).

1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.853,35 milioni nell'anno 2016, 1.865,70 milioni nell'anno 2017, 1.909,60 milioni nell'anno 2018, 1.951,20 milioni nell'anno 2019, 2.012,93 milioni nell'anno 2020, 2.058,50 milioni nell'anno 2021, 2.104,44 milioni nell'anno 2022, 2.150,63 milioni nell'anno 2023, 2.193,85 milioni nell'anno 2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dall'anno 2025, rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge nonché ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato « Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica », con uno stanziamento pari a 11.683.000 euro per l'anno 2015, a 97.713.000 euro per l'anno 2016, a 134.663.000 euro per l'anno 2017, a 81.963.000 euro per l'anno 2018, a 47.863.000 euro per l'anno 2019, a 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 33.923.000 euro per l'anno 2022. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro annui per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La buona scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 12.267.000 euro per l'anno 2023, a 55.487.000 euro per l'anno 2024 e a 95.237.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 184.752.700 euro per l'anno 2015, a 362.650.250 euro per l'anno 2016, a 376.160.500 euro per l'anno 2017, a 384.869.000 euro per l'anno 2018, a 389.693.000 euro per l'anno 2019, a 379.753.950 euro per l'anno 2020, a 357.652.500 euro per l'anno 2021, a 335.371.600 euro per l'anno 2022, a 312.969.450 euro per l'anno 2023, a 292.007.750 euro per l'anno 2024 e a 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui al-

l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui all'articolo 12.

5. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 4, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Ai componenti del comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

7. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico, nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti di carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi

agli effetti della carriera del personale scolastico.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 7,80



17PDL0029700